

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

164° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 27
2 ^a - Giustizia	» 55
5 ^a - Bilancio.....	» 60
6 ^a - Finanze e tesoro	» 72
7 ^a - Istruzione.....	» 82
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 98
10 ^a - Industria.....	» 102
11 ^a - Lavoro.....	» 105
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 107
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 110

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 7 ^a (Istruzione).....	<i>Pag.</i> 21
---	----------------

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i> 114
--------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 115
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i> 124
--	-----------------

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 126
---	-----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 127
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia di competenza:

Articolo 68 della Costituzione, intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e tutela delle prerogative parlamentari

Il Presidente CREMA svolge una relazione alla Giunta sulla materia in titolo.

Preliminarmente sottolinea il fatto che sono sin troppo noti per dover essere qui ed ora ricordati i clamori legati alla recente richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due deputati (*Atti Camera*, XIV Leg., Doc. IV, n. 5). Tale vicenda riguarda la Camera dei deputati, e quindi non può in questa sede che limitarsi a rammentare le ricadute che si sono avute presso questo ramo del Parlamento.

In particolare, con lettera del 5 giugno 2002, indirizzata al Presidente del Senato, ha ritenuto doveroso rappresentare – quale Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – la situazione di disagio in cui versano quotidianamente e sempre più spesso molti senatori, appartenenti alle più diverse forze politiche, in relazione alla convinzione che siano sempre più diffuse intercettazioni anche ambientali che potrebbero interessarli o comunque coinvolgerli in qualche modo.

Dopo aver segnalato al Presidente del Senato una serie di fattispecie concrete – riguardanti la diffusione sugli organi di stampa di contenuti di intercettazioni telefoniche di conversazioni effettuate da parlamentari, oppure di riferimenti a nominativi di vari senatori, seppur emersi nell'ambito di registrazioni concernenti le utenze telefoniche intestate a terzi –, ha sot-

tolineato la gravità della problematica sollevata, che tra l'altro assume un duplice rilievo costituzionale, con riferimento sia all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione (che espressamente richiede l'autorizzazione per sottoporre i parlamentari «a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni») sia all'articolo 67 della Costituzione, concernente il libero svolgimento del mandato parlamentare.

A sua volta, il Presidente del Senato, con lettera in pari data, ha convenuto sulla delicatezza e sulla rilevanza della questione nei suoi termini generali, ritenendo che tale materia ricada nella piena competenza della Giunta stessa e che quindi possa trovare applicazione l'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, che dà facoltà all'organo stesso di presentare all'Assemblea una propria relazione in materia.

Successivamente, in data 6 giugno 2002, il Presidente del Senato ha trasmesso alla sua attenzione una lettera del senatore Mancino, secondo il quale «punti dolenti restano le intercettazioni di conversazioni di terzi con un parlamentare o di soli terzi, che chiamino in causa direttamente o indirettamente il parlamentare», mentre è estremamente urgente intervenire con una normativa di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Sulla base di queste premesse, intende svolgere una esposizione preliminare alla Giunta, che, seppur in modo sintetico, possa focalizzare l'attenzione sulle possibili modalità di intervento nella descritta materia di competenza, riguardante in particolare l'articolo 68 della Costituzione, le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e la tutela delle prerogative parlamentari. Alla luce del dibattito si valuterà la sussistenza o meno delle condizioni opportune affinché la Giunta si avvalga della facoltà di presentare una relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

Volendo effettuare una breve ricostruzione di tipo cronistorico, ricorda che nella XI Legislatura i noti eventi politico-giudiziari e i loro riflessi parlamentari hanno favorito l'approvazione della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, dopo che nelle precedenti legislature erano falliti tutti i tentativi di modificare l'articolo 68 della Costituzione, riguardante le immunità parlamentari. È stato così soppresso l'antico istituto dell'autorizzazione al procedimento penale nei riguardi dei membri delle Camere, ferme restando l'insindacabilità e la cosiddetta «inviolabilità» (che pure è stata ridotta con riferimento all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato).

Proprio a seguito della legge costituzionale n. 3 del 1993 erano stati emanati (in successiva reiterazione) ben 19 decreti legge (dal primo: decreto-legge 13 novembre 1993, n. 455, fino all'ultimo decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 555, decaduto conclusivamente il 22 dicembre 1996 e non più reiterato a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 1996, n. 360), al fine di regolamentare nel dettaglio le materie dell'insindacabilità e dell'inviolabilità dei parlamentari.

Successivamente, in una situazione di perdurante «vuoto normativo» il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è stato applicato alla luce dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del

1988, ribaditi sostanzialmente nella sentenza n. 443 del 1993 e in parte nella sentenza n. 379 del 1996. In quest'ottica si è ritenuto che le Camere possano essere investite direttamente dai parlamentari interessati della questione dell'insindacabilità, ma che le eventuali pronunce della Camera competente possano essere sottoposte dalla magistratura al vaglio della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione, in caso di presunto «cattivo uso» della prerogativa costituzionale.

A seguito della modifica del 1993, riguardante il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, i membri del Parlamento non possono essere *chiamati a rispondere* (in precedenza la formula costituzionale era: *perseguiti*) per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Tra l'altro questa modifica testuale – contenuta nella legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 e ricalcante la formula del quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione (relativo all'insindacabilità dei consiglieri regionali) e dell'articolo 65 dell'originario progetto di Costituzione – ha chiarito definitivamente, secondo la dottrina, il fatto che l'ambito della prerogativa costituzionale riguarda non solo la sfera penale, ma tutte le possibili implicazioni di carattere giuridico. Comunque sia, in sede parlamentare (v. *Atti Senato*, IX Leg., Doc. IV, n. 55-A, approvato nella seduta del 5 marzo 1986) era già stato affermato il principio secondo cui l'effetto naturale dell'insindacabilità consiste nell'irresponsabilità assoluta (penale, civile, amministrativa).

Ma nonostante l'apparente chiarezza del testo normativo, negli ultimi tempi l'istituto dell'insindacabilità parlamentare si è caratterizzato per la complessità delle problematiche sostanziali e procedurali che vi sono sottese e per l'alto tasso di conflittualità alimentato presso la Corte costituzionale. Le ragioni possono essere molteplici. Innanzitutto, dal momento che la citata legge costituzionale n. 3 del 1993 ha soppresso il vecchio istituto dell'autorizzazione al procedimento penale, sulla prerogativa dell'insindacabilità e sulla sua interpretazione si sono «concentrate» tutte le tensioni tra parlamentari ed autorità giudiziaria, tant'è che non si può non «ritenere ancora aperta la partita del raggiungimento di un nuovo equilibrio tra giudici e Parlamento nell'interpretazione dell'articolo 68 Cost. dopo la revisione del 1993».

Inoltre, probabilmente, data l'essenziale definizione costituzionale, l'istituto avrebbe avuto bisogno di una compiuta disciplina normativa a livello di legislazione ordinaria, essendo venuto meno – malgrado le numerose reiterazioni, a volte contenenti anche significative modificazioni – il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 Cost.*) e non essendo stato approvato definitivamente il progetto di legge licenziato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1999 (v. *Atti Senato*, XIII Leg., ddl. n. 3819).

Infine, forse proprio la descritta lacunosità normativa ha favorito una certa tendenza ad «interpretazioni straripanti», ciascuna nel proprio ambito, da parte delle Camere, della magistratura e della stessa Corte costituzionale, con le conseguenze dell'instaurarsi di forti incertezze ermeneu-

tiche e del proliferare di conflitti di attribuzione tra Parlamento e magistrature.

Quanto alle metodologie di intervento normativo, una prima opzione potrebbe essere quella di avviare un confronto tra le forze politiche – che non potrebbe non coinvolgere i gruppi sia di maggioranza che di opposizione, anche perché lo stesso articolo 138 della Costituzione ha indicato la via preferenziale di maggioranze più che qualificate per introdurre modifiche costituzionali – al fine di individuare possibili modifiche «condivise» da apportare al vigente articolo 68 della Costituzione.

Innanzitutto, riguardo alla cosiddetta insindacabilità, si potrebbe intervenire sul primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, onde renderne più univoco il dettato normativo, modificando testualmente la citata formula letterale, e quindi favorire quella situazione di certezza giuridica, che a questo punto è indispensabile per ritrovare un punto di equilibrio tra i vari organi istituzionali interessati alla questione.

Del resto, uno «spiraglio» significativo nella direzione di un riavvicinamento tra le rispettive interpretazioni circa l'estensione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione si è avuto proprio in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. V penale, sentenza 3 maggio 2002, n. 16195). Infatti, la Suprema Corte – nel decidere di non sollevare conflitto di attribuzione nei riguardi di una pronuncia di insindacabilità della Camera dei deputati – ha posto l'accento sul fatto che, «essendo indiscusso che il rapporto parlamentare-cittadini può e deve realizzarsi in forme diverse (comizi, assemblee, dibattiti radiofonici e televisivi), si è osservato che, visto in questi termini, esso è un elemento essenziale della funzione parlamentare, perché consente al rappresentante eletto di raccogliere notizie, informazioni, analisi e commenti, necessari per orientare la sua attività parlamentare, e di ottenere il consenso dei cittadini per la riuscita delle sue iniziative parlamentari – proposte di legge, interrogazioni, interpellanze. Derivandone che, sotto questo profilo, è difficile negare che i momenti di incontro parlamentare-cittadini debbano considerarsi *strettamente connessi* all'esercizio delle funzioni parlamentari».

Comunque sia, ad esempio – ma si limita a segnalare tali possibilità solo quale iniziale contributo tecnico ai fini di un eventuale ragionamento sul punto – nello stesso progetto approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, presieduta dall'onorevole D'Alema (v. *Atti Camera – Senato*, XIII Leg., pdl C. 3931-A e pdl S. n. 2583-A, v. art. 86) si proponeva di riferire l'insindacabilità dei parlamentari alle opinioni espresse ed ai voti dati «nell'esercizio o a causa delle loro funzioni».

In passato era stata adombrata anche una formula del genere: «I membri delle Camere non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse, degli atti compiuti e dei voti dati nell'esercizio parlamentare ed extraparlamentare del loro mandato.».

Ma è evidente che numerose altre formulazioni testuali del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione potrebbero essere individuate e proposte.

Quanto all'ipotesi di reintrodurre l'autorizzazione per la cattura in esecuzione di una sentenza irrevocabile, che segnala per dovere di completezza nell'esposizione, a seguito della recente iniziativa del ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, vale a dire quella di modificare il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, sopprimendo le seguenti parole: «in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se», onde ripristinare il dettato originario dell'articolo 68 della Costituzione del 1948, che prevedeva la garanzia dell'*inviolabilità* anche con riferimento all'esecuzione di sentenze irrevocabili, al qual fine era necessaria la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

La questione è ora all'attenzione delle forze politiche, dopo che il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione ne ha fatto un preciso cenno durante la seduta della Commissione affari costituzionali del Senato del 26 giugno 2002, dedicata all'illustrazione degli indirizzi programmatici di competenza.

Certamente non è facile trovare consensi unanimi circa un punto di equilibrio tra l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, costituzionalmente doverosa con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, e l'esigenza costituzionale che il *plenum* assembleare non sia leso nella sua integrità da interventi di organi esterni. Comunque sia, pur comprendendo la complessità di questa specifica problematica, ritiene non si possa prescindere da un suo esame nell'ambito di una riflessione complessiva ed organica sul sistema delle immunità parlamentari, proprio in quanto è stato lo stesso ministro per le riforme istituzionali in carica a preannunciare un'iniziativa del genere.

Circa l'altra ipotesi di ripristinare l'autorizzazione al procedimento penale, come proposto ad esempio nel disegno di legge costituzionale presentato dal senatore Consolo insieme con altri colleghi (*Atti Senato*, XIV Leg., ddl n. 1014), si potrebbe intervenire sul secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione per ripristinare il soppresso istituto dell'autorizzazione al procedimento penale, anche in relazione ad alcune recenti prese di posizione da parte di un autorevole esponente del Consiglio superiore della magistratura o allo stesso «possibilismo» manifestato in un'intervista dallo stesso procuratore generale presso la Procura di Milano.

Sempre per completezza di esposizione ricorda che nel citato disegno di legge costituzionale l'autorizzazione al procedimento penale viene prevista limitatamente, «ove questo determini un rilevante pregiudizio al regolare ed efficiente svolgimento dell'attività parlamentare».

Finalmente – venendo alle vicende più strettamente legate all'attualità di questi giorni, vale a dire alle intercettazioni coinvolgenti in modo diretto o indiretto parlamentari – si potrebbe modificare lo stesso terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, al fine di rendere più stringente il divieto di interferenze nei confronti della libertà di espressione dei parlamentari e la salvaguardia della sfera della loro riservatezza, al fine di ricomprendere nella tutela costituzionale anche i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel

corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si sia fatta menzione.

Ad esempio – ma il suo suggerimento ancora una volta vuole essere poco più che una sorta di esercitazione tecnica di tipo redazionale – si potrebbe aggiungere al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione il seguente periodo: «La legge garantisce un'adeguata tutela riguardo alle intercettazioni di conversazioni di terzi con parlamentari o di soli terzi, che chiamino in causa direttamente o indirettamente un parlamentare».

Oppure si potrebbe considerare la formula proposta nel citato progetto della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nella scorsa legislatura: «Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parti componenti delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza».

Emerge poi la questione della possibile estensione delle immunità parlamentari ai consiglieri regionali, che si giustificherebbe per evidenti ragioni di analogia nella tutela costituzionale della libera esplicazione del mandato di componente della assemblea legislativa elettiva della Regione, anche alla luce dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 391 del 1999 (riguardante consiglieri della Regione Veneto) e tanto più nell'attuale fase di riforma in senso federalistico dell'ordinamento costituzionale dello Stato (a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2002, n. 3).

Si potrebbe al riguardo proporre un articolo aggiuntivo, da inserire nella parte concernente il Titolo V della Costituzione, volto a prevedere per i consiglieri regionali le stesse immunità stabilite per i parlamentari nazionali, collocando altresì in tale sede l'attuale quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione, concernente l'insindacabilità dei consiglieri regionali.

Si potrebbe addirittura reputare un «atto costituzionalmente dovuto» il pieno adeguamento delle prerogative a tutela del libero esercizio del mandato dei consiglieri regionali, con riferimento a quelle dei parlamentari nazionali, dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 117 della Costituzione, che come noto ha notevolmente ampliato la competenza legislativa (esclusiva e concorrente) delle Regioni.

Quante alle formule normative, è evidente che eventualmente sarebbe opportuno far riferimento agli stessi istituti previsti per i parlamentari nazionali, utilizzando altresì gli stessi enunciati linguistici onde evitare qualsiasi equivoco interpretativo.

A parte la scelta di intervenire direttamente sul testo della Costituzione, sotto il profilo metodologico (prima ancora che contenutistico) potrebbe anche essere valutata la prospettiva di approvare un progetto di legge di rango costituzionale, che – senza incidere su disposizioni della Carta fondamentale, nel rispetto dell'antico insegnamento secondo cui i testi delle Costituzioni non debbono contenere formulazioni eccessivamente dettagliate – conferisca una particolare protezione «sovraordinata» alle disposizioni consequenziali all'articolo 68 della Costituzione.

Oltre a poter collocare in tale sede le ipotesi indicate in precedenza oppure anche alcune proposte che saranno descritte successivamente a proposito di interventi sulla legislazione ordinaria, si potrebbe a livello di legge costituzionale ad esempio disciplinare alcune materie sostanzialmente costituzionali, come ad esempio le procedure specifiche sui conflitti di attribuzione riguardanti le immunità parlamentari o l'espressa attribuzione ai Regolamenti parlamentari di una sfera riservata di disciplina procedurale in tale ambito.

È comunque evidente che soprattutto a livello di legislazione ordinaria potrebbero essere effettuati interventi *de iure condendo*, specialmente ai fini di una disciplina generale in materia di immunità parlamentari.

In particolare, nel recente dibattito svoltosi nella seduta della Camera dei deputati del 19 giugno 2002, da più parti politiche è stata sottolineata l'urgenza di approvare una legge ordinaria recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Come noto, le Commissioni affari costituzionali e giustizia dell'altro ramo del Parlamento (v. seduta del 20 giugno 2002) hanno iniziato l'esame congiunto dei progetti di legge presentati in materia.

Al riguardo, l'impulso *de iure condendo* non può non partire dal progetto di legge approvato dalla Camera nella precedente legislatura (v. seduta del 18 febbraio 1999) e poi rimasto all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato (v. *Atti Senato*, XIII Leg., ddl. n. 3819). Tale progetto di legge è stato sostanzialmente ripresentato – a parte qualche modifica all'articolo 1, riguardante proprio la definizione dell'estensione dell'insindacabilità – in una serie di iniziative legislative, tra cui in particolare quelle dell'onorevole Siniscalchi (attuale Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera) ed altri deputati (*Atti Camera*, XIV Leg., pdl. n. 2715) e del deputato La Russa (*Atti Camera*, XIV Leg., pdl. n. 2261), già Presidente della citata Giunta nella precedente legislatura.

L'articolo 1 concerne la disciplina sostanziale e procedurale dell'insindacabilità; l'articolo 2 le misure restrittive; l'articolo 3 i requisiti delle richieste della magistratura indirizzate al Parlamento; l'articolo 4 le intercettazioni; gli articoli 5 e 6 disposizioni transitorie; l'articolo 7 la modifica del comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale.

Circa la questione specifica delle intercettazioni di conversazioni e di corrispondenza, come di recente evidenziato anche in una scheda curata dal Servizio prerogative ed immunità della Camera dei deputati, la citata formula costituzionale del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione pone una serie di problemi interpretativi ed applicativi:

a) se implichi o meno (in assenza di una specifica autorizzazione parlamentare) un divieto di utilizzare – sia come semplice strumento investigativo sia come elemento da valutare ai fini probatori – il contenuto di una conversazione di un parlamentare captata sull'utenza di un terzo legittimamente sottoposta ad intercettazioni (le cosiddette «intercettazioni indirette»);

b) se eventualmente tale divieto debba intendersi come assoluto, oppure possa considerarsi circoscritto alla posizione del parlamentare, rimanendo quindi il materiale captato comunque utilizzabile nei confronti del terzo intercettato o di altri ancora;

c) se, ancora, tale possibile divieto possa considerarsi limitato al solo aspetto dell'intercettazione quale elemento probatorio, restando invece disciplinato dalle norme ordinarie l'uso investigativo dello strumento intercettivo (artt. 268 e segg. del codice di procedura penale).

In presenza del ricordato vuoto normativo, che riguarda anche questo particolare aspetto dell'articolo 68 della Costituzione, si può far riferimento innanzitutto alla giurisprudenza parlamentare sul punto.

Al riguardo, per quanto concerne il Senato, possono citarsi in particolare quattro fattispecie.

a) Nella seduta del 31 gennaio 2001, il Senato ha stabilito che, al fine di acquisire i tabulati relativi al traffico dell'utenza telefonica di un senatore durante il periodo di esercizio del mandato senatoriale, l'autorità giudiziaria debba previamente chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, anche dopo la cessazione del mandato stesso.

b) Nella seduta del 19 novembre 1998, il Senato ha ritenuto che non sia necessaria una richiesta dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui sia stato lo stesso senatore a sollecitare, a sua tutela, l'effettuazione di intercettazioni sulla propria utenza telefonica nonché l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico della stessa utenza.

c) Nella seduta del 14 luglio 1999, il Senato ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche effettuate non su utenze del senatore interessato, ma su quelle di terzi, che lo avevano chiamato in causa, per ciò stesso implicitamente affermando in questo caso la necessità di una richiesta di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

d) Nella seduta del 31 maggio 2000, il Senato ha approvato le conclusioni della Giunta, secondo la quale l'intercettazione ambientale disposta nei confronti di un'altra persona non può ritenersi o «sempre» utilizzabile (in quanto sarebbe estranea alla diretta previsione costituzionale) o, al contrario, «mai» utilizzabile nei confronti del parlamentare. Piuttosto occorre fare riferimento alla richiesta di autorizzazione ex post, da valutare – sempre secondo le conclusioni della Giunta (Atti Senato, XIII Leg., Doc. IV, n. 5-A, relatore Fassone) – secondo il criterio essenziale della presenza o meno di artifici che in qualche modo siano valsi ad aggirare la prerogativa parlamentare.

Per quanto riguarda la Camera dei deputati, ci si limita a segnalare i precedenti, in cui è stata la stessa autorità giudiziaria a richiedere l'autorizzazione ad utilizzare intercettazioni telefoniche regolarmente eseguite su utenze di terzi nei confronti di parlamentari sottoposti ad indagine (Atti Camera, XIII Leg, Docc. IV nn. 14, 15 e 18).

Inoltre, va ricordato il significativo precedente in cui è stata la stessa autorità giudiziaria a ritenere sostanzialmente sussistente un divieto, senza autorizzazione della Camera competente, a procedere allo stesso deposito delle registrazioni di conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di terzi, per cui veniva disposto lo stralcio delle predette conversazioni e dei brogliacci e delle trascrizioni informali ad esse relative, che venivano trasmesse in copia alla Camera dei deputati per le determinazioni di competenza (*Atti Camera*, XIII Leg. Doc. IV n. 7).

A livello *de iure condendo*, nella materia specifica delle intercettazioni, per quanto concerne il Senato della Repubblica, richiama l'attenzione sul pendente disegno di legge n. 489 di iniziativa dei senatori Calvi e Villone, riguardante l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e più in generale la disciplina di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni. Tale progetto a suo avviso potrebbe rappresentare un testo base di partenza per affrontare non solo la questione specifica delle intercettazioni riguardanti direttamente o indirettamente parlamentari, ma anche in generale la disciplina comune concernente le intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni, che necessita di aggiornamenti anche alla luce dei mezzi messi a disposizione dalla tecnologia per acquisire a distanza elementi informativi. A quest'ultimo proposito, per esempio è di queste settimane la sentenza della Corte di Cassazione (Sez. V penale, sentenza n. 16130 del 2 maggio 2002), secondo cui l'uso del sistema satellitare di rilevamento degli spostamenti (il cosiddetto «Gps») rientrerebbe nell'ordinaria attività di controllo della polizia giudiziaria e quindi non necessiterebbe dell'autorizzazione della magistratura, come avviene per le intercettazioni telefoniche, ambientali e informatiche.

Volendo sintetizzare i contenuti del citato disegno di legge, che sono di maggiore e più diretto interesse per la discussione odierna, nella stessa relazione illustrativa si ricorda che, per quanto riguarda la disciplina dell'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche del parlamentare, intercettate sull'utenza di un terzo legittimamente sottoposto ad intercettazione, il Senato già nella XII legislatura passata si divise.

Ma una maggioranza variamente composta (nella seduta del Senato del 22 febbraio 1996) ritenne allora che l'utilizzazione di tali conversazioni, ritenute rilevanti dall'autorità giudiziaria, dovesse essere autorizzata dalla Camera competente, cui i relativi verbali e le relative registrazioni dovevano essere trasmessi prima del deposito previsto dagli attuali commi 4 e 5 dell'articolo 268 del codice di procedura penale. Solo ove la Camera *de qua* avesse autorizzato l'utilizzazione ovvero non si fosse pronunciata entro sessanta giorni dalla reiterazione della richiesta (che l'autorità giudiziaria poteva avanzare decorsi inutilmente i primi sessanta giorni), l'utilizzazione avrebbe potuto avvenire. Invece, in caso di diniego dell'autorizzazione o di mancata reiterazione della relativa richiesta, la documentazione delle intercettazioni avrebbe dovuto essere distrutta.

Viene ricordato che tale disciplina, contenuta poi nell'articolo 5 dei vari decreti-legge successivi al ricordato voto del Senato (per la precisione, i seguenti decreti-legge: 12 marzo 1996, n. 112, 10 maggio 1996,

n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, 23 ottobre 1996, n. 555) aveva prestato il fianco a più di una critica. A parte il dubbio da alcuni sollevato sull'estensione della tutela costituzionale alle conversazioni del parlamentare in arrivo su utenze di terzi legittimamente sottoposte ad intercettazione – che a dire il vero, a suo giudizio, non appare fondato, data la ampia prescrizione costituzionale –, la normativa ora richiamata sottraeva ad ogni controllo e conoscenza delle parti private un elemento, in ipotesi, rilevante per il processo e, attraverso la distruzione, rendeva irreversibile tale sottrazione e la perdita di un elemento di accertamento della verità materiale, che nel processo penale è valore costituzionalmente protetto. Al limite, attraverso il meccanismo ora accennato, poteva essere distrutta una prova dell'innocenza dell'imputato senza che la Camera ne avesse consapevolezza, poiché la relativa deliberazione sarebbe avvenuta senza aver ascoltato il difensore, in ipotesi ignaro della conversazione.

Peraltro, su queste considerazioni prevalse l'esigenza di tutelare la riservatezza del parlamentare gravemente esposta a pericolo dalla normativa generale vigente in materia di intercettazioni. Infatti, tale normativa prevede il deposito dei verbali e delle registrazioni (entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni e prima ancora di qualsiasi giudizio sulla stessa rilevanza), a disposizione delle parti (articolo 268, commi 4 e 6), con la conseguente perdita del carattere di segretezza di tali atti (articolo 329 del codice di procedura penale).

È ben vero che, pur se non più coperti da segreto, resta per questi atti il divieto di pubblicazione (articolo 114 del codice di procedura penale), ma la relativa violazione – costituendo solo un modesto reato contravvenzionale (articolo 684 del codice penale) ed eventualmente anche un illecito disciplinare (articolo 115 del codice di procedura penale) – è assai frequente, come purtroppo testimoniano le cronache. Tuttavia una tale situazione minaccia non solo la riservatezza del parlamentare, ma quella di ogni cittadino. E ad essa deve porsi rimedio con una disciplina generale nel cui ambito possa trovare tutela specifica anche la riservatezza del parlamentare.

Venendo alle conseguenti proposte normative contenute nel ricordato disegno di legge, in primo luogo vengono estese alle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche le disposizioni relative alle intercettazioni e comunicazioni telefoniche, salve specifiche diverse disposizioni.

Viene poi fissato un limite per la proroga di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, in considerazione della particolare invasività di tale mezzo d'indagine.

Ma il nucleo della riforma è contenuto negli articoli 7 e 8 del pluricitato disegno di legge, che dettano una disciplina del tutto nuova dell'inscrimento dei risultati delle intercettazioni nel procedimento. Disposto che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo, si prevede che essi siano custoditi in un archivio riservato, istituito dal successivo ar-

ticolo 12, che detta norme minuziose per garantirne l'effettiva riservatezza.

Quindi, il pubblico ministero provvede da solo ad un primo vaglio scegliendo motivatamente verbali e registrazioni che ritiene rilevanti, che vengono trasmessi al giudice per il deposito, mentre gli altri restano nell'archivio riservato. Il giudice effettua un secondo vaglio, disponendo il deposito di quelli che, a sua volta, ritiene rilevanti e dei quali non sia vietata l'utilizzazione, restituendo gli altri al pubblico ministero perché li custodisca nell'archivio riservato. L'acquisizione dei verbali e delle registrazioni depositate avviene in apposita udienza, prima della quale i difensori possono con particolari cautele esaminare anche gli atti custoditi nell'archivio riservato, eventualmente chiedendone l'acquisizione. Sino a quando non sia disposta l'acquisizione, verbali e registrazioni restano coperti da segreto, così come restano segreti tutti i verbali e le registrazioni non acquisite.

È questa una novità rilevante perché la violazione del segreto è punita severamente (articolo 11), anche se avvenga solo per colpa e – novità ancora più rilevante – la rivelazione è punita anche se effettuata a opera di soggetti estranei al processo mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico quando dalla rivelazione derivi la lesione del diritto alla riservatezza. Per tale via, la libertà di informazione – caposaldo di una società democratica – si coordina con la tutela della persona, anch'essa valore irrinunciabile di una società democratica. Non la semplice divulgazione di un atto coperto dal segreto (alla cui violazione non abbia concorso) viene addebitata al giornalista, ma solo la rivelazione di atti coperti dal segreto che leda la dignità della persona.

Si pone un limite all'informazione non a tutela di un bene astratto (il segreto o l'efficacia delle indagini), ma a tutela di un interesse primario della persona concreta, secondo un bilanciamento che (ovviamente con diversi presupposti) è già nel nostro ordinamento a proposito della diffamazione e che si trova ripreso nel secondo comma dell'articolo 617 del codice penale a proposito della rivelazione del contenuto di intercettazioni abusive.

In questo contesto, si inserisce con la propria specificità la tutela del parlamentare (articolo 13 del progetto). Infatti, se dall'esame del materiale emergano comunicazioni o conversazioni alle quali abbiano preso parte parlamentari (ovviamente al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione) – oppure, vorrebbe aggiungere, affiorino riferimenti a nominativi di deputati o senatori in carica – e queste superino il doppio vaglio della rilevanza da parte del pubblico ministero e del giudice, quest'ultimo (prima di disporre l'acquisizione) deve chiedere l'autorizzazione alla Camera. Tale autorizzazione si intende concessa se il diniego non intervenga entro sessanta giorni dalla reiterazione della richiesta, che l'autorità giudiziaria può avanzare decorsi inutilmente i primi sessanta giorni. Se invece la Camera rifiuta l'autorizzazione o l'autorità giudiziaria non reitera la richiesta dopo i primi sessanta giorni, la documentazione deve essere distrutta.

Il meccanismo delineato, mentre assicura la tutela del parlamentare, sfugge alle obiezioni sopra ricordate a proposito della deliberazione del Senato della XII legislatura, facendo comunque salvi il contraddittorio e l'esercizio della difesa. Il pericolo di indebite divulgazioni è contrastato dalla circostanza che gli atti restano coperti dal segreto (che cade solo con l'acquisizione), la cui violazione è sanzionata con pene aggravate (articolo 13, comma 6, del progetto) in ragione della qualità di parlamentare del soggetto leso.

In ogni caso, a conclusione della riflessione sulle intercettazioni riguardanti i parlamentari, il Presidente Crema dichiara di dissentire dal professor Franco Cordero, il quale – forse con un'ottica del tutto giuridico-formalistica – definisce le contestate trascrizioni come semplici «reperiti vocali presenti nel fascicolo». Ma forse sarebbe opportuno anche inserire tale riflessione in un contesto più ampio e suggestivo, con riferimento al quale si limiterà a citare le significative parole di Stefano Rodotà, il quale ha richiamato le preoccupanti «notizie sul diffondersi capillare di sistemi di videosorveglianza» e la conseguente urgenza di intervenire normativamente, «partendo dal fatto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha stabilito che la protezione dei dati personali costituisce un diritto della persona, autonomo e distinto dalla generale tutela della vita privata».

Infine, occorrerebbe considerare il livello dei Regolamenti parlamentari. Come noto il Regolamento del Senato non contiene una disposizione analoga a quella dell'articolo 18, comma 4, del Regolamento della Camera, che prevede che la Giunta per le autorizzazioni eserciti le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno – che previo esame della Giunta per il Regolamento – deve essere approvato poi dalla Camera con le ordinarie procedure.

È altresì noto che finora la Camera non ha ancora proceduto alla approvazione di tale regolamento interno, anche se di recente si sono avviate le procedure – in particolare con la costituzione di un comitato ristretto per la stesura di una bozza di regolamento interno (v. da ultimo il resoconto della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera del 14 maggio 2002) – per colmare quanto prima tale «inattuazione regolamentare».

Per quanto concerne il Senato, semmai andrebbe valutata – qualora ritenuta utile – l'ipotesi di presentare una proposta di modifica al Regolamento generale, onde prevedere espressamente la possibilità di un regolamento interno per il funzionamento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, anche con riferimento alla materia delle immunità parlamentari, mentre per quanto concerne la verifica dei poteri l'articolo 19, commi 4 e 6, del Regolamento già prevede un apposito regolamento interno (che è stato approvato la prima volta nella seduta del Senato del 23 gennaio 1992).

In tal caso sarebbe eventualmente ragionevole presentare contestualmente anche una proposta riguardante proprio un possibile regolamento

interno della Giunta in materia di immunità parlamentare, auspicabilmente sulla base di una previa intesa di fatto con l'altro ramo del Parlamento.

In alternativa – piuttosto che un *doppio binario* per la disciplina interna in materia di immunità parlamentari sul «modello Camera» ed in analogia alla verifica dei poteri (articoli del Regolamento generale e specifico Regolamento interno della Giunta) – si potrebbe anche ritenere preferibile concentrare l'intera disciplina in una serie di articoli, pur dettagliati, ma contenuti nel solo Regolamento generale, in considerazione del suo rango tendenzialmente più alto e comunque più solenne, al di là delle oscillazioni interpretative della stessa dottrina sulla differente efficacia dei cosiddetti «Regolamenti speciali».

Occorre comunque considerare la necessità di recepire in qualche modo il monito della stessa Corte costituzionale (v. in particolare la sentenza 5 dicembre 1997, n. 376), che ha invitato le Camere ad integrare i propri regolamenti al fine di rendere più congrue (specie in termini di trasparenza e di motivazione) le procedure parlamentari in materia di immunità: «un problema per il Parlamento, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione dei suoi istituti di autonomia».

Proprio in questo contesto potrebbe essere valutata la questione del rimborso delle spese sostenute a seguito dell'uso strumentale di iniziative giudiziarie contro i parlamentari. Infatti, proprio in sede di Regolamenti parlamentari – una volta accolta la tesi di una normativa «lunga» sulla materia delle immunità parlamentari – potrebbe trovare una possibile soluzione alla problematica sollevata dal senatore Sauro Turroni nella seduta della Giunta del 27 marzo 2002, il quale ha richiamato l'attenzione sul fatto che sempre più frequentemente i parlamentari sono destinatari di iniziative giudiziarie, soprattutto in ambito civile, da parte di avversari politici. In tal modo si fa surrettiziamente ricorso a mezzi consentiti dall'ordinamento, ma utilizzandoli in realtà come strumenti di lotta politica e non nel dovuto modo quali atti di garanzia per la tutela di determinati beni giuridicamente rilevanti.

Innanzitutto, ne scaturisce un danno all'immagine politica del parlamentare, soprattutto a seguito della inevitabile diffusione della notizia dell'iniziativa giudiziaria sugli organi di informazione. In secondo luogo, non è prevista da nessuna fonte – a differenza di quanto avviene ad esempio per gli amministratori comunali assolti con formula piena in procedimenti riguardanti vicende legate alla carica istituzionale rivestita – alcun tipo di rimborso delle spese processuali affrontate, nemmeno nel caso in cui il procedimento si sia risolto con l'applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e quindi con un riferimento esplicito proprio all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Il Presidente dichiara quindi di aver concluso la sua esposizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'esame della materia di competenza.

VERIFICA DEI POTERI

Esame del seguente affare assegnato:

Compatibilità tra la carica di senatore a vita ed una nomina presso un istituto bancario

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 29 aprile 2002, il Presidente del Senato ha assegnato alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del Senato, la questione riguardante la compatibilità della nomina a Presidente onorario dell'*Advisory Board* della Mediobanca S.p.A. con lo *status* di senatore a vita, trasmettendo la relativa comunicazione e l'allegata documentazione inviate dal senatore Cossiga con missiva del 23 aprile scorso.

Evidentemente le questioni poste dal Presidente Pera sono di un duplice ordine: da un lato, l'applicabilità o meno delle disposizioni sulle incompatibilità parlamentari ai senatori a vita; dall'altro lato, in caso di risposta affermativa, la rilevanza o meno della carica comunicata dal senatore Cossiga ai fini delle incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti, ai sensi dell'articolo 65 della Costituzione.

Per quanto riguarda la prima problematica, sebbene in linea teorica ed astratta differenziazioni di tipo giuridico attinenti lo status e le prerogative dei senatori vitalizi rispetto alla situazione dei senatori elettivi potrebbero essere ipotizzabili nell'ambito dell'ordinamento parlamentare – a parte la possibile distinzione ulteriore, con riferimento al titolo di ammissione, tra senatori a vita di nomina presidenziale e senatori a vita di diritto – a livello di diritto positivo (nella legislazione ordinaria, nei regolamenti parlamentari e nella stessa prassi del Senato) non è dato riscontrare alcuna differenziazione in materia di *status* giuridico, di prerogative parlamentari e di competenze economiche per quanto concerne in particolare i senatori vitalizi (di nomina o di diritto) rispetto a quelli elettivi.

Pertanto, in mancanza di riscontri puntuali nel diritto vigente, all'interprete sembrerebbe preclusa un'eventuale conclusione di tipo ermeneutico (e non testuale) volta a ritenere non applicabili nei confronti dei senatori vitalizi particolari e specifiche disposizioni di legge riguardanti i parlamentari.

Del resto, la stessa Costituzione (articolo 65), nello stabilire il principio della riserva di legge per determinare «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore», si riferisce indistintamente ai «senatori» *tout court*, anziché limitatamente (ad esempio) ai «senatori elettivi». Quindi vi sarebbero anche elementi testuali in questa direzione.

Comunque sia, come noto, la legge ordinaria nello stabilire cause di incompatibilità vuole evitare il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse, proprio per favorire il corretto e buon andamento dei lavori parlamentari e per garantire quanto più possibile il principio costituzionale (articolo 67) del divieto di mandato imperativo per i membri del Parlamento. Proprio tali esigenze potrebbero essere «offuscate», qualora si permettesse

ai senatori a vita di ricoprire quelle stesse cariche considerate «inquinanti» a proposito dei senatori elettivi.

Inoltre, l'opinione della dottrina è univoca nel ritenere applicabile la normativa sulle incompatibilità anche ai senatori vitalizi: al riguardo, si limiterà a segnalare Elia, Silvano Tosi, Boccia, Ballardore Pallieri, Lavagna, Di Ciolo e Franceschi. In particolare, nel «Commentario alla Costituzione italiana del 1948», diretto da Calamandrei e da Levi, si distingue tra cause di incompatibilità, che si applicano ai senatori a vita, e cause di ineleggibilità (che, se sopravvenute, sono considerate situazioni di incompatibilità), di cui invece si dubita la vigenza nei loro confronti.

Per quanto concerne la prassi parlamentare, si potrà ricordare la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 13 novembre 1991, durante la quale – nell'esame di alcune cariche ricoperte dal senatore a vita Giovanni Agnelli – è stato espresso un ampio convincimento circa l'applicabilità della normativa sulle incompatibilità anche ai senatori a vita.

Tale conclusione appare implicitamente confermata dagli esiti della seduta del 19 giugno 2002, in cui sono state discusse e votate le dimissioni presentate dal senatore di diritto ed a vita Francesco Cossiga. In quell'occasione il Presidente del Senato ha avuto modo di precisare che le dimissioni di un senatore a vita sono soggette allo stesso regime delle dimissioni dei senatori elettivi e perciò – a norma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, applicabile anche al Senato per effetto dell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – è riservata al Senato la facoltà di accettare o respingere le dimissioni medesime. Anche questo precedente spinge nel senso della applicabilità ai senatori a vita di disposizioni ordinarie in materia di *status* dei senatori elettivi.

Una volta ritenuta in linea generale ed astratta l'applicabilità ai senatori a vita delle disposizioni sulle incompatibilità parlamentari, si pone il collegato problema delle possibili «reazioni» nell'ordinamento parlamentare al fatto della assunzione di una carica incompatibile da parte di un senatore a vita. Probabilmente proprio al riguardo sarebbe opportuno distinguere tra senatori a vita di nomina presidenziale e quelli di diritto. Infatti, per quanto concerne la prima categoria – in caso di mancata opzione – non potranno che essere attivate le procedure per la rimozione dalla carica senatoriale (decadenza pronunciata dall'Assemblea su proposta della Giunta).

Infatti, essere nominati senatori a vita non significa che la carica debba comunque durare per tutta la vita della persona interessata; significa che, se non intervengono fatti estintivi dello *status* di senatore (e tra questi rientra un'eventuale pronuncia di decadenza dell'assemblea per mancata opzione), il senatore nominato ha diritto di ricoprire la carica finché è in vita.

Invece, nell'ipotesi di un senatore di diritto, innanzitutto la Giunta non potrà formulare un «invito» *ad optare tra le due cariche*, ma solo un invito *ad abbandonare la carica incompatibile* entro un certo termine.

Qualora poi tale invito non venisse accolto, la conseguenza sarebbe non la «decadenza», bensì la «sospensione» dall'esercizio delle funzioni senatoriali, essendo per gli *ex* Presidenti della Repubblica la carica di senatore dovuta per diritto acquisito, a titolo originario e non derivato (dall'elezione popolare o dalla nomina presidenziale), irrevocabile ed intangibile.

Del resto in questo senso è anche l'unico precedente citabile al riguardo, vale a dire la sospensione dalle funzioni di senatore di Enrico De Nicola, dichiarata nella seduta del 15 dicembre 1955 dal Presidente del Senato all'Assemblea (che ne prese atto), motivando tale decisione «data l'incompatibilità tra la carica di senatore e quella di giudice della Corte costituzionale e data la particolare posizione dell'onorevole De Nicola, senatore a vita ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione». Si ricorda incidentalmente che in seguito Enrico De Nicola, dimessosi dalla Corte costituzionale, riprese l'esercizio delle funzioni di senatore a vita in data 26 marzo 1957.

A ben guardare la citata formula presidenziale non fa riferimento al fatto che la incompatibilità *de qua* fosse prevista dalla stessa Costituzione (articolo 135, sesto comma) – e non da una legge ordinaria –, oppure che l'incompatibilità in questione fosse relativa all'appartenenza ad altri organi costituzionali. Del resto, risulta difficile individuare nel sistema eventuali elementi logico-normativi, che possano giustificare differenti conclusioni a seconda della fonte che prevede l'incompatibilità, oppure del rango costituzionale (o meno) dell'organo cui attiene la carica incompatibile.

Né l'acquisizione di una carica incompatibile può essere configurata di per sé come una sorta di «implicita rinuncia» al mandato vitalizio. Infatti, la nozione stessa di «rinuncia» – richiamata per i senatori di diritto dall'articolo 59, primo comma, ultima parte, della Costituzione – parrebbe indicare la *volontà iniziale di non acquisire* la carica spettante di diritto; fattispecie evidentemente diversa dalle *dimissioni* (volontà *successiva* alla sua acquisizione di abbandonare la carica), alla cui nozione in ogni caso non può essere equiparata la (semplice) mancata dimissione di una carica incompatibile. Infatti, in quest'ultimo caso mancherebbe l'elemento della *volontarietà* quanto all'abbandono della carica senatoriale; abbandono che semmai sarebbe una conseguenza di tipo sanzionatorio rispetto al comportamento tenuto.

La tesi ipotizzata (decadenza per il senatore vitalizio di nomina; sospensione per il senatore vitalizio di diritto) è sostanzialmente condivisa dalla già ricordata dottrina. Vanno però segnalate le opinioni di Costantino Mortati, secondo cui anche i senatori vitalizi di nomina presidenziale rimarrebbero «sospesi» dalle funzioni e non decadrebbero dalla carica nel caso di specie: e, *a contrario*, di Carlo Esposito, secondo il quale invece anche il senatore di diritto decadrebbe dalla carica, salvo poi riacquisirla *ope legis* una volta abbandonata la carica incompatibile.

A quest'ultimo proposito non si tratta di una differenza priva di conseguenze pratiche: infatti, il senatore di diritto «sospeso», ma non cessato, dalla carica conserverebbe alcune prerogative inerenti alla carica stessa,

come ad esempio le prerogative parlamentari di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione.

Per incidens, si accennerà anche alla collegata questione di eventuali «doverose» dimissioni presentate da un senatore a vita a seguito dell'assunzione di una carica incompatibile con il mandato parlamentare. Come noto, nei casi analoghi concernenti i parlamentari elettivi la prassi (ora codificata dal comma 2 dell'articolo 17-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati, introdotto nella seduta del 6 ottobre 1998) è nel senso che le dimissioni stesse sono meramente comunicate all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni (per una fattispecie v. la seduta del Senato del 20 settembre 2000), essendo collegate a situazioni di incompatibilità.

Circa gli effetti di tale presa d'atto nei confronti di una volontà del genere eventualmente espressa da un senatore a vita, è evidente che non potranno che ripetersi le conclusioni in precedenza richiamate a proposito delle possibili reazioni differenziate nell'ordinamento parlamentare, conseguenti alla persistente assunzione di una carica incompatibile da parte di un senatore a vita: decadenza per il senatore vitalizio di nomina; sospensione per il senatore vitalizio di diritto.

Per quanto concerne la seconda questione, la carica segnalata dal senatore Cossiga presenta indubbi aspetti di complessità, che meritano i dovuti approfondimenti.

Si tratta è vero di una carica onoraria, ma tale presidenza attiene ad un collegio che indubbiamente svolge, almeno secondo la prima documentazione trasmessa, attività di approfondimento e di consulenza, dal momento che l'*Advisory Board* svolge analisi e produce rapporti per il consiglio di amministrazione, «che ne tiene conto nel definire le politiche generali dell'Istituto».

Pertanto si pone il problema se i componenti del collegio ed in particolare il suo presidente onorario possano essere ricompresi nella categoria dei «consulenti legali o amministrativi con prestazioni di carattere permanente» cui fa riferimento l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, richiamato dal successivo articolo 3 a proposito delle incompatibilità parlamentari «in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie».

A quest'ultimo proposito è necessario altresì individuare con precisione la natura e le attività della Meliorbanca S.p.A.

Infatti, la giurisprudenza parlamentare, sia della Camera che del Senato, ha continuato finora a ritenere pienamente vigente ed ad applicare l'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, nonostante i cambiamenti intervenuti nell'assetto bancario e finanziario del Paese rispetto agli anni cinquanta.

In particolare, la competente Giunta del Senato ha sempre interpretato in modo molto puntuale, sotto il profilo letterale, tale disposizione. Ad esempio, ha ritenuto compatibili cariche rivestite in *holdings* finanziarie, in quanto queste svolgevano non l'attività (principale) della raccolta del risparmio per finalità di tipo creditizio, ma la diversa attività di coor-

dinare le società controllate (senza alcuna rilevanza delle funzioni da queste svolte in via prevalente, che potevano anche essere esclusivamente di tipo creditizio) tramite le partecipazioni azionarie, per cui nelle stesse società controllanti non poteva ritenersi prevalente l'attività finanziaria in senso stretto (v. seduta del 17 ottobre 1990).

Quindi occorre prestare la massima attenzione agli esatti assetti societari e ad eventuali «catene partecipative» per essere certi della configurabilità o meno di possibili situazioni di incompatibilità con riferimento a cariche in società legate ad attività finanziarie. Riassuntivamente: per lo meno secondo la giurisprudenza della competente Giunta del Senato, ciò che rileva è la natura delle attività prevalenti *direttamente* svolte dalla società cui inerisce la carica di cui trattasi.

In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte in precedenza, una volta ritenuta applicabile la normativa sulle incompatibilità parlamentari anche ai senatori vitalizi, la carica segnalata dal senatore Cossiga presso la Meliorbanca S.p.A. – qualora effettivamente assunta, essendo prassi costante della Giunta (v. in particolare la seduta del 23 gennaio 1996) pronunciarsi sulla compatibilità o meno di una carica esclusivamente sulla base di fattispecie concrete – andrà eventualmente valutata alla stregua degli ordinari criteri in materia di incompatibilità parlamentari, vale a dire previa istruttoria da parte dell'apposito Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori (coordinato dal Vice Presidente Pirovano), previsto dall'articolo 18, comma 3, del Regolamento interno per la verifica dei poteri e costituito nella seduta della Giunta del 1° agosto.

Senza discussione la Giunta prende atto delle comunicazioni del Presidente e lo incarica di riferire in tal senso al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 2^a e 7^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

3^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BEVILACQUA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la
ricerca Maria Grazia Siliquini.*

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(1490) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente BEVILACQUA avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (pubblicati in allegato al presente resoconto), dando nel contempo per illustrato l'emendamento 1.1.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 1.5, convenendo che esso ha in comune con l'1.1 la finalità di tutelare coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito secondo norme di legge successivamente modificate.

Il senatore TESSITORE illustra l'emendamento 1.2, volto a consentire l'accesso all'esame di Stato per l'albo degli ingegneri – settore dell'informazione (Sezione A) ai laureati in scienze dell'informazione e in informatica.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI illustra l'emendamento 1.4, volto a garantire il mantenimento di diritti già acquisiti per coloro che potevano svolgere determinate attività professionali sulla base dell'ordinamento previgente.

Sull'emendamento 1.1 esprime parere favorevole il relatore per la 2^a Commissione CALLEGARO, il quale osserva peraltro che l'emendamento 1.5 estende le medesime previsioni *sine die*. Esprime pertanto parere contrario su tale ultimo emendamento.

Quanto all'emendamento 1.2, il relatore per la 7^a Commissione DELOGU riconosce che esso solleva un problema di rilievo. Tuttavia, considerata la modifica di carattere più generale del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 2001 in corso di elaborazione, ritiene che la problematica sottesa dovrebbe essere più propriamente affrontata in quella sede. Esprime conseguentemente parere contrario, così come sull'1.3 di analogo tenore. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.4.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI esprime parere favorevole all'emendamento 1.1 e contrario all'1.5. Sulla questione sottesa agli emendamenti 1.2 e 1.3, riconosce che la fretta con cui è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ha determinato significative lacune. La problematica è tuttavia all'attenzione del Governo, nell'elaborazione del testo di riforma del predetto decreto n. 382. Esprime conseguentemente parere contrario su entrambi gli emendamenti. Raccomanda invece l'approvazione dell'emendamento 1.4.

Si passa alle votazioni.

Il senatore MONTICONE, a nome dei Gruppi di opposizione, avverte che essi non parteciperanno alle votazioni.

Il PRESIDENTE, accertata l'assenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,45, è ripresa alle ore 20,55.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.1, con conseguente preclusione dell'1.5. Con separate votazioni respingono invece l'1.2 e l'1.3, mentre approvano l'1.4.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 3 (3.2), che il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI dà per illustrato e che, previo parere

favorevole del relatore per la 2^a Commissione CALLEGARO, è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 4 (4.1), che il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI illustra brevemente.

Previo parere favorevole del senatore DELOGU, relatore per la 7^a Commissione, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Concluso l'esame degli emendamenti, le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori Delogu e Callegaro mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati, autorizzandoli fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1490**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

BEVILACQUA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328».

1.5

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, BERLINGUER, Vittoria FRANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328».

1.2

CORTIANA, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, BERLINGUER, Vittoria FRANCO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Accedono all'esame di Stato per l'albo degli ingegneri – settore dell'informazione (Sezione A), oltre a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, i laureati in scienze dell'informazione ed i laureati in informatica. Fino allo svolgimento della seconda sessione d'esame che si terrà il 26 novembre 2002 ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale del 12 marzo 2002, sono sospese le riserve della professione di ingegnere dell'informazione per i possessori di laurea in scienze dell'informazione e di laurea in informatica».

1.3

CORTIANA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Accedono all'esame di stato per l'albo degli ingegneri – settore dell'informazione (Sezione A), oltre a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, i laureati in scienze dell'informazione ed i laureati in informatica. Fino allo svolgimento della seconda sessione d'esame che si terrà il 26 novembre 2002 ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 marzo 2002, sono sospese le riserve della professione di ingegnere dell'informazione per i possessori di laurea in scienze dell'informazione e di laurea in informatica».

1.4

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare».

Art. 3.

3.2

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni».

Art. 4.

4.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003» con le seguenti: «e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

170^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno 2002.

Riprende l'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 6.

A seguito del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, il presidente PASTORE dichiara inammissibili gli emendamenti 6.1 e 6.0.1.

Il ministro FRATTINI illustra l'emendamento 6.500, che riformula la disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa.

In considerazione della proposta avanzata dal Governo, il relatore BOSCETTO propone che l'esame dell'emendamento 6.100, soppressivo dell'articolo, sia temporaneamente accantonato.

La Commissione conviene.

A seguito del parere contrario della 5^a Commissione permanente, il presidente PASTORE dichiara inammissibili gli emendamenti 7.9, 7.5, 7.7, 7.0.1, 7.0.2/1, 7.0.2/4, 7.0.2/2, 7.0.2/3 e 7.0.2.

Decaduto in assenza del proponente l'emendamento 7.6, gli emendamenti 7.3, 7.1, 7.2 e 7.4, fatti propri dal senatore MAFFIOLI in assenza dei rispettivi proponenti, con separate votazioni, sono respinti. Viene, quindi, accolto con il parere favorevole del Governo il subemendamento 7.8/1, presentato dal relatore al fine di recepire la specifica indicazione contenuta nel parere della 5^a Commissione permanente; l'emendamento 7.8, fatto proprio dal relatore in assenza dei proponenti, nel testo conseguentemente modificato, è anch'esso accolto. Sono accolti, altresì, gli emendamenti 7.100 e 7.0.3, entrambi del Governo.

Il relatore BOSCATTO illustra l'emendamento 8.100, che raccoglie la condizione indicata nel parere dalla 5^a Commissione permanente. L'emendamento, messo in votazione con il parere favorevole del Governo, risulta accolto. Gli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.7, fatti propri dal senatore MAFFIOLI in assenza del proponente, vengono posti in votazione e sono respinti.

Il presidente PASTORE ricorda che l'emendamento 8.4 era stato a suo tempo ritirato.

Il ministro FRATTINI esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento 8.2, osservando che gli statuti di tutte le regioni contemplano la competenza dell'ente a provvedere nella materia. L'emendamento 8.2, fatto proprio dal senatore MAFFIOLI in assenza del proponente, posto in votazione, è accolto. L'emendamento 8.3 risulta conseguentemente assorbito, mentre l'emendamento 8.1, fatto proprio dal senatore MAFFIOLI in assenza del proponente, viene respinto.

In conseguenza del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, il presidente PASTORE dichiara inammissibili gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.0.1, 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.7. L'emendamento 9.2 decade, per l'assenza dei proponenti.

Il relatore BOSCATTO illustra l'emendamento 9.100, che recepisce la specifica condizione indicata dalla 5^a Commissione permanente. Con il parere favorevole del ministro FRATTINI, l'emendamento è successivamente posto in votazione e risulta accolto. Vengono accolti, altresì, gli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3 (testo 2), mentre l'emendamento 9.0.4, fatto proprio dal senatore MAFFIOLI in assenza del proponente, è respinto.

Decaduto l'emendamento 10.1 in assenza del proponente, il ministro FRATTINI invita il proponente a riformulare ancora l'emendamento 10.0.1 (testo 2), dichiarando il favore del Governo ad accogliere i commi

1 e 3 dell'articolo aggiuntivo che esso intende inserire nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, condividendo l'opportunità di prevedere una sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali. Il Governo si esprime, invece, in senso contrario sul comma 2, poiché la violazione delle ordinanze, presupposto per l'applicazione della medesima sanzione amministrativa, sarebbe una fattispecie eccessivamente generica. Peraltro, già l'articolo 650 del codice penale punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità: si rischia di introdurre un elemento di incertezza relativamente al confine fra l'illecito amministrativo e la fattispecie penale.

Il senatore GUERZONI accoglie la proposta del Governo e riformula la disposizione nell'emendamento 10.0.1 (testo 3), che recepisce anche il suggerimento del presidente PASTORE a indicare rispettivamente in 25 e 500 euro i limiti minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria. L'emendamento viene, quindi, messo ai voti, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, e risulta accolto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è invece respinto l'emendamento 10.0.2.

Decaduto l'emendamento 11.1 per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, identici nel contenuto, sono posti congiuntamente in votazione e risultano accolti.

In considerazione del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, il presidente PASTORE dichiara inammissibili gli emendamenti identici 12.1, 12.2, 12.4 e 12.5. L'emendamento 12.6, fatto proprio dal senatore MAFFIOLI in assenza del proponente, messo ai voti, è respinto. Vengono quindi accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.1 e 13.2. L'emendamento 15.1, fatto proprio dal senatore MAFFIOLI in assenza del proponente, è respinto, mentre vengono accolti con separate votazioni l'emendamento 15.2, anch'esso fatto proprio dal senatore MAFFIOLI in assenza del proponente, e gli emendamenti aggiuntivi del Governo 15.0.1 (testo 2) e 15.0.2.

Decadono, infine, per l'assenza dei rispettivi proponenti, l'emendamento 17.3, nonché gli identici 17.1 e 17.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 4 luglio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271

Art. 6

6.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

6.500

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«3. Qualora i contratti integrativi prevedano costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3».

6.1

TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «applicano le» fino alla fine con le seguenti: «le relative clausole dell'accordo integrativo sono comunque valide».

6.0.1

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze».

Art. 7.**7.6**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

7.3

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche», inserire la seguente: «statali».

7.9

BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «delle università e degli enti di ricerca nonché».

7.1

MONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 1, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» inserire le seguenti: «e dei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti».

7.2

MONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

7.5

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», nel comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Avverso tale assegnazione le amministrazioni interessate possono opporre motivato rifiuto».

7.4

GUBERT

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in subordine, delle altre amministrazioni dello Stato».

7.7

GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche

fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

7.8/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.8, sostituire la parola: «provvedono», con le parole: «possono provvedere».

7.8

MANCINO, BATTISTI

Dopo il comma 2 del capoverso, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni provvedono a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2».

7.100

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni».

7.0.1

BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni con oltre quindici anni di servizio)

1. Il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, come individuato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, maturati quindici anni di servizio, a richiesta dello stesso, viene posto in mobilità e trasferito presso la sede di quell'amministrazione che ne accetti il trasferimento gravandosi del conseguente onere finanziario.

2. La procedura va definita entro un anno dalla formalizzazione della richiesta».

7.0.2/1

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

All'emendamento 7.0.2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In aggiunta al programma di assunzione di 500 unità disciplinato dall'articolo 19, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 1823 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242.».

7.0.2/4

GARRAFFA

All'emendamento 7.0.2, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure concorsuali distrettuali, finalizzate ad accertare il livello di professionalità acquisito, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli

della Amministrazione della Giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

3-bis. Il contratto in scadenza al 31 dicembre 2002 dei lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, viene ulteriormente prorogato, per il periodo necessario, in attesa che diventi operativo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

7.0.2/2

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

All'emendamento 7.0.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50.243.666,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede:

quanto ad euro 32.000.000,00 mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 135 e 139 del codice di procedura penale e dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, relative al servizio di fonotrascrizione degli atti affidato a soggetti privati;

quanto ad euro 5.500.000,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto ad euro 12.743.666,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.2/3

MAGNALBÒ, NANIA, VALDITARA

All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dal 1° gennaio 2003 il servizio di fonotrascrizione di cui agli articoli 135 e 139 del Codice di procedura penale è svolto esclusivamente

da personale amministrativo a tempo indeterminato dell'Amministrazione giudiziaria, primariamente fra quello indicato nel primo comma. I contratti riguardanti il servizio di fonotrascrizione stipulati con soggetti privati, a mente dell'articolo 51 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, possono essere prorogati fino al giorno della effettiva assunzione del personale di cui al presente articolo.».

7.0.2

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il programma straordinario di assunzioni a tempo indeterminato definito per l'anno 2002 dal Ministero della giustizia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato entro il 31 gennaio 2003 nel limite di 2496 unità di personale appartenente alle aree professionali necessarie ad assicurare la funzionalità delle strutture giudiziarie centrali e periferiche, selezionate fra i lavoratori a tempo determinato assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, e i lavoratori comandati presso l'amministrazione giudiziaria dall'ex Ente Poste Italiane di cui all'articolo 45, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che superano le selezioni di cui al comma 2 mantengono l'area contrattuale e la posizione economica in cui sono stati inquadrati e sono immessi nei ruoli della Amministrazione della giustizia con contestuale aumento delle piante organiche.

4. Alla presente norma non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 52.782.000,00 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, nel capitolo in parte corrente dello stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2003, relativo al pagamento dei servizi di fonotrascrizione e mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno

2002. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i
collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
provvedono le Amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico
viene svolto.».

Art. 8.

8.100

IL RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 2003».

8.5

MAGNALBÒ

*Al comma 1, dopo la parola: «utilizzando» inserire la seguente: «an-
che».*

8.6

MAGNALBÒ

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di com-
parti dichiarati equipollenti dal regolamento di cui al presente comma».*

8.7

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie mantengano validità alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.4

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

8.2

GUBERT

Al comma 2, prima delle parole: «Le province» inserire le seguenti: «Le regioni e».

8.3

GUBERT

Al comma 2, prima delle parole: «Le province» inserire le seguenti: «La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e».

8.1

BONGIORNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, indicati nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, i termini di validità scaduti nel 2001 delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sono riaperti e prorogati

di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge, purché le suddette graduatorie siano state approvate nel corso del 1998.».

Art. 9.

9.2

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

9.1

MAGNALBÒ, BOBBIO LUIGI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la predetta disposizione si applica, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, anche al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risultato idoneo nelle graduatorie dei concorsi per titoli professionali, di cultura ed esame-colloquio esperiti negli ultimi due anni per la copertura dei posti di dirigente presso la Presidenza stessa. Tale inquadramento decorre ai fini giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.3

OGNIBENE, SALZANO, CHIRILLI, BONGIORNO, SANZARELLO, RUVOLO, MICHELINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la predetta disposizione si applica, mediante inquadramento nei ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al personale di ruolo della stessa risultato idoneo nella «graduatoria del concorso per titoli professionali, di cultura ed esame colloquio esperito per la copertura dei posti di dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 427.000,00 euro per l'anno 2002 e 437.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.1

GUBERT, BRIGNONE, DATO, IERVOLINO, CICCANTI, EUFEMI, CONSOLO, MAGRI, MELELEO, TAROLLI, MONCADA, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il comma 39 dell'articolo 22 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724 si interpreta nel senso che l'estensione ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali della normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia per quanto riguarda il trattamento pensionistico che l'indennità di buonuscita, con le precisazioni interpretative contenute nel comma 38 del medesimo articolo 22.».

9.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la

funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1».

9.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.0.3 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1996, n. 665 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.0.4

NOVI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

«1. Al comma 1 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio 2000, n. 267, dopo le parole: «dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Un-cem» sono inserite le parole «dell'Andci».

2. Al comma 2 dell'articolo 271 del decreto legislativo 18 maggio 2000, n. 267, dopo le parole: "dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Un-cem" sono inserite le parole "dell'Andci"».

9.0.5

MANFREDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

"11. Al fine di provvedere ai maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche in relazione alla molteplicità delle situazioni emergenziali in atto, ferme restando le applicazioni delle norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180, il contingente delle unità di personale è determinato nel numero di 70 unità".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 5 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

9.0.6

PASINATO, MELELEO, GENTILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Personale di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. Il personale di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avente la qualifica di funzionario di 1^a – vice dirigente dal 1991, già dichiarato idoneo del concorso per esami a dirigente indetto dalla Cassa depositi e prestiti con il bando del novembre 1997, che abbia presentato domanda di inquadramento a dirigente al competente Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti nei termini di validità della disciplina prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e sue successive modificazioni, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, è inquadrato a dirigente di seconda fascia anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, riassorbibile dai posti a dirigente che si renderanno gradualmente disponibili nel ruolo per collocamento in pensione.

2. L'inquadramento decorre automaticamente ai fini giuridici dalla data di assunzione del primo degli idonei in graduatoria, ed ai fini economici dalla data di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro o di quello integrativo aziendale per il quadriennio 1998/2001.

3. Al relativo onere si provvede con i risparmi dei fondi propri della gestione principale del bilancio autonomo della Cassa depositi e prestiti, non annesso al bilancio dello Stato».

9.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Partecipanti alle riunioni della Commissione centrale per le misure di protezione)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma *2-octies* è aggiunto il seguente:

"*2-nonies.* Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 17, ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione".».

Art. 10.**10.1**

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.0.1

GUERZONI

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI**Art. 10-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. – (*Sanzioni amministrative*) – 1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 2582,28 euro.

2. Con la medesima sanzione di cui al comma 1 sono punite le violazioni delle ordinanze comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 indica espressamente se la violazione sia stata o meno personalmente contestata all'autore dell'illecito.

4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta all'autore dell'illecito la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

10.0.1 (testo 2)

GUERZONI

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI**Art. 10-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – *(Sanzioni amministrative)* – 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,82 euro a 516,46 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica per le violazioni delle ordinanze adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10.0.1 (testo 3)

GUERZONI

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI**Art. 10-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

10.0.2

GUERZONI

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI E ENTI LOCALI**Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di incarichi di consulenza)

1. Alle regioni e agli enti locali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Art. 11.**11.1**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

IL GOVERNO

11.0.2

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Finanziamento degli uffici scolastici regionali)*

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto 23 luglio 1999, n.184, emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro per la funzione pubblica, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nei centri di responsabilità "Uffici scolastici regionali", dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, sotto le unità revisionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000, e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.

12.6

IZZO

Al comma 1, capoverso, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la se-
guente:

"b-bis); le imprese del commercio, del turismo e dei servizi"».

12.1

MAGNALBÒ, MEDURI

12.2

GABURRO

12.4

D'ANDREA, MANCINO, SOLIANI, BATTISTI

12.5

FERRARA, IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è
aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I professori universitari che, per limiti di età, non possono
completare il periodo di straordinariato, previsto dall'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde accedere alla
verifica dell'attività scientifica per la nomina ad ordinario, sono a do-
manda mantenuti in servizio per il tempo strettamente necessario al con-
seguimento di tale qualifica. La presente disposizione ha efficacia retroat-

tiva a decorrere dalle nomine a professore straordinario nell'anno accademico 2000/2001"».

Conseguentemente nella rubrica dopo le parole: «n. 297» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

Art. 13.

13.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)», con le seguenti: «degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)».

13.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole «degli enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI» con le seguenti: «degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ASI, dell'ISS e dell'ISPEL».

Art. 15

15.1

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì», inserire le seguenti: «compatibilmente con l'adeguato sostegno finanziario della ricerca di base e della ricerca in scienze umane, economiche e sociali.».

15.2

Izzo

Al comma 1, dopo le parole: «riservare annualmente una quota» inserire le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».

15.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito con legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 sono i diplomi universitari di assistente sociale».

15.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni interpretative)

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito con legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 sono i diplomi universitari di assistente sociale».

15.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Iniziativa Comitato Italiano per il 2002 e collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica della Montagna)

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di due milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del «comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica della Montagna.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 17.**17.3**

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

17.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

17.2

TOIA, BATTISTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

97^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il Ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *Luigi MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *Cesare MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) Cesare MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Interviene il senatore ZANCAN, avuto specifico riguardo al disegno di legge di iniziativa del Governo, e ripercorre i lavori dell'Assemblea costituente enucleando i criteri che a quel tempo presiedettero alla configurazione della posizione nella gerarchia delle fonti delle leggi sull'ordinamento giudiziario. Ricorda che si ebbero a contrapporre due posizioni, da una parte quella del Calamandrei e, dall'altra, quella del Leone, le

quali pur nella loro diversità coincidevano nell'attribuzione di valore costituzionale alle leggi di ordinamento giudiziario, sottolineando altresì che soltanto all'esito dei lavori preparatori i costituenti abbandonarono tale ipotesi. Alla luce di tali considerazioni non si può pertanto immaginare che l'istituto della legge delega sia in grado di soddisfare il requisito della assoluta necessità di una normazione di rango tipicamente legislativo nella materia in oggetto. Oltretutto – prosegue il senatore Zancan – siamo di fronte ad una legge di delegazione in cui principi e criteri direttivi risultano evanescenti anche avuto riguardo alla determinazione dell'età di ingresso nella magistratura, aspetto che non è elemento da poco se si considera che l'ingresso nella carriera magistratuale non può costituire un ripiego e risentire di scelte che vengono attuate solo perché non si sono potute creare altre occasioni di lavoro. Altri aspetti di assoluta carenza del disegno di legge n. 1296, per la parte in cui esso contiene norme di delega, possono essere evidenziate rispetto alla mancata considerazione delle esigenze di raccordo fra le norme proposte e quelle preesistenti. Fatti salvi, pertanto, alcuni profili che avranno più attenta considerazione in prosieguo, la proposta contenuta nel disegno di legge del Governo risulta di difficile accettabilità. Né – aggiunge il senatore Zancan – la valutazione potrebbe risultare diversa fino a che i molti *obiter dicta* rintracciabili nella relazione del relatore Luigi Bobbio non si saranno tradotti in un precipitato normativo.

Il senatore Zancan prosegue, quindi, soffermandosi diffusamente sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a) in tema di requisiti per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario e sottoponendo ad una serrata critica le disposizioni ivi contenute in quanto esse nella sostanza individuano canali di accesso – quali l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ovvero l'idoneità a qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche – che non rispettano rispettivamente i criteri che debbono presiedere alla predisposizione di un filtro realmente efficace. Fra gli altri non la parità di condizione di durata dell'attività presa in considerazione, non la omogeneità dei criteri di verifica. Completamente diversificati sono infatti le situazioni di chi, in ipotesi accede per il tramite di un dottorato di ricerca cui si ricollega un numero assai ridotto di studiosi, mentre ben più elevato è il numero di coloro che superano il concorso bandito da una pubblica amministrazione. Il tempo, poi, gioca in maniera determinante. È lunghissima l'attività che sfocia nell'accesso alla professione forense e, nell'ipotesi più ottimistica, sono necessari tre anni che – tra l'altro – rappresentano anche un peso economico non indifferente per il candidato rispetto alla tempistica e all'impegno finanziario richiesto per superare un concorso presso la pubblica amministrazione. Senza contare – aggiunge il senatore Zancan – che esigenze deontologiche da cui non è possibile prescindere impongono che nello svolgimento del praticantato l'avvocato instauri un vero rapporto formativo con il praticante realmente finalizzato allo svolgimento della professione.

Occorre prevedere una sede di formazione che non tralasci anche gli aspetti caratteriali del candidato e con una specifica accentuazione degli aspetti pratici e deontologici, oltreché capace di favorire i rapporti con i mezzi di comunicazione, aspetto attualmente del tutto carente. Occorrerebbe, poi, prevedere *stage* presso studi professionali e anche un periodo all'estero. Per definire tali percorsi di formazione occorre un organismo autonomo, che faccia capo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Conclude sottolineando l'esigenza di un'organizzazione della Scuola della magistratura e, più in generale, della formazione di magistrati e di avvocati suscettibile di assicurare un effettivo scambio di esperienze fra le diverse categorie di operatori della giustizia.

Il presidente Antonino CARUSO propone di fissare fin da ora i termini per la presentazione degli emendamenti, e suggerisce in particolare di fissare un primo termine per la presentazione degli emendamenti stessi alle ore 18 del 16 luglio 2002 e un secondo termine alla stessa ora del successivo 23 luglio.

Il senatore AYALA manifesta qualche perplessità sui termini per la presentazione degli emendamenti proposti dal Presidente, ritenendo che essi determinino un'accelerazione eccessiva dei tempi di esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN ritiene che la proposta avanzata dal Presidente determini un'accelerazione dei lavori che appare contraddittoria rispetto all'atteggiamento seguito dalla maggioranza e dal Governo, che è invece quello di portare avanti un confronto aperto ed approfondito sui temi in discussione.

Il senatore MARITATI ritiene che la proposta avanzata dal presidente Antonino Caruso possa essere accettabile purché essa sia in concreto intesa come un'organizzazione non rigida dei lavori della Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO concorda con quanto testé fatto presente dal senatore Maritati.

Il senatore CENTARO si dichiara convinto che la Commissione potrà pervenire alla definizione di un testo frutto di un dialogo aperto ed effettivo tra le diverse componenti della Commissione.

Sul piano procedurale condivide la proposta avanzata dal Presidente relativamente alla quale prospetta altresì la possibilità che i due termini per la presentazione degli emendamenti vengano distinti in quanto entro il primo dovranno essere presentati gli emendamenti relativi ad una determinata parte del disegno di legge n. 1296, ed entro il secondo debbano invece essere presentati gli emendamenti relativi alla restante parte del disegno di legge.

Il senatore ZICCONI ritiene opportuna la proposta del Presidente di proporre un duplice termine per la presentazione degli emendamenti in quanto le proposte che perverranno successivamente alla scadenza del primo termine potrebbero costituire la base per un confronto più approfondito e mirato, alla luce del quale predisporre poi ulteriori proposte emendative.

La Commissione conviene infine di fissare due termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1296, il primo dei quali con scadenza alle ore 18 del 16 luglio prossimo, ed il secondo dei quali con scadenza alla stessa ora del 23 luglio 2002.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 3 LUGLIO 2002

145^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 448 DEL 2001

Il senatore GIARETTA ricorda che l'articolo 1 dell'ultima legge finanziaria prevede la presentazione, entro il 30 giugno 2002, di una relazione concernente gli effetti prodotti, sull'andamento delle entrate, dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. Ricorda, altresì, che la scelta di quella data è stata operata al fine di poter disporre di informazioni concernenti gli effetti finanziari dei suddetti provvedimenti, cui sono strettamente correlate le loro coperture finanziarie, contestualmente alla presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Sollecita, pertanto, il Governo a fornire i dati e le informazioni previste dalla suddetta disposizione.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che si farà carico di rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze la richiesta – a suo avviso condivisibile – avanzata dal senatore Giarretta.

IN SEDE REFERENTE

(1492) AZZOLLINI ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI annuncia la presentazione di proposte di stralcio di talune disposizioni del disegno di legge in titolo, per giungere

ad una sollecita approvazione di quelle norme che abbiano il più ampio consenso politico e che possano trovare applicazione già a partire dalla prossima sessione di bilancio. Ritiene, infatti, che tale impostazione possa agevolare l'incontro tra proposte legislative che, per taluni aspetti, sembrano contenere – per quanto gli risulta – profili omogenei.

Il senatore MORANDO si riserva di valutare, insieme agli altri proponenti del disegno di legge presentato dall'opposizione, le preannunciate proposte di stralcio, segnalando, tuttavia, che, in alternativa al percorso procedurale suggerito dal Presidente, si sarebbero potuti integrare, con opportune proposte emendative, i criteri e i principi direttivi di delega definendoli in modo più dettagliato.

Rileva, inoltre, che il nuovo orientamento del Presidente avrebbe l'effetto di ridimensionare ampiamente il progetto di riforma degli strumenti di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto delle dichiarazioni del senatore Morando, ribadisce tuttavia l'esigenza di approvare, nel più breve tempo possibile, quelle norme del disegno di legge che possano trovare agevolmente applicazione nella prossima sessione di bilancio. Le restanti disposizioni, nonché le norme contenute nel disegno di legge presentato dall'opposizione, potranno invece essere ampiamente esaminate e discusse, anche mediante il ricorso all'audizione di organismi competenti in materia di contabilità pubblica, in tempi e modi tali da consentirne l'approvazione prima della sessione di bilancio 2004-2006.

Stante l'inizio dei lavori in Assemblea, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

146^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore TAROLLI, il quale, richiamandosi anche al contenuto della apposita Nota del Servizio del bilancio, rileva che l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare decreti legislativi nelle materie dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti l'istruzione e la formazione professionale. Il comma 3 prevede la predisposizione e la successiva approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari a sostegno del complessivo disegno riformatore oggetto del provvedimento. Il comma 6 dell'articolo 7 stabilisce invece che all'attuazione di tale piano si provvede mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il comma 7 del medesimo articolo fa presente che i decreti legislativi onerosi hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti di cui al precedente comma 6. L'articolo 2, comma 1, lettera c), ribadisce un vincolo all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione rimesso all'emanazione di decreti legislativi, nel senso che la sua gradualità è correlata agli interventi del piano programmatico e deve essere coerente con la copertura disposta dal citato comma 6 dell'articolo 7. Sul meccanismo generale di copertura, relativamente alla parte del provvedimento che si riferisce alle deleghe di cui all'articolo 1 (e agli articoli che vi si richiamano: 2, 3 e 5) e la cui regolazione finanziaria avverrà con gli strumenti della sessione (articolo 7, commi 6 e 7), la questione della esaustività di un tale rinvio al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione è stata già affrontata in sede parlamentare. Ricorda che il precedente più recente è quello del parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato in relazione ad alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge n. 848, in materia di delega sul mercato del lavoro, secondo cui una risposta affermativa può essere fornita ove si tratti di un onere privo di elementi di rigidità, cui non si contrappongano diritti soggettivi e per il quale, in definitiva, la legge finanziaria possa individuare le relative risorse esprimendo un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione cui essa sottostà. Sulla base di tale principio il provvedimento dovrebbe essere quindi analizzato dall'angolazione del grado di flessibilità dei criteri e dei principi direttivi previsti, con riferimento anche all'arco temporale entro il quale gli stessi possono essere attuati. Da questo punto di vista, premesso che non appare chiaro il rapporto tra il piano di cui all'articolo 1, comma 3, e i decreti legislativi attuativi della delega in riferimento ai citati articoli 1, 2, 3 e 5 e tenendo comunque fermo il principio per cui la novazione dell'ordinamento giuridico consegue, in caso di delega, all'entrata in vigore dei decreti legislativi, rileva l'oppor-

tunità di avere chiarimenti sulla esatta successione temporale delle varie fasi attuative e soprattutto sulla necessità che all'emanazione dei decreti legislativi si proceda solo quando sarà stato definito il quadro finanziario e nei limiti di detto quadro, che pertanto non potrebbe che fungere da tetto di spesa: la norma interessata da questo punto di vista è l'articolo 7, comma 7. Quanto poi alle norme che trovano immediata applicazione con l'entrata in vigore della legge, rileva che esse riguardano quelle relative alla scuola primaria (non considerate nella relazione tecnica) e quelle concernenti la scuola elementare, considerate invece dalla relazione tecnica (entrambe disciplinate dall'articolo 7, comma 4). Vi sono poi altre norme di delega, come l'articolo 4, che non richiamano l'operatività del meccanismo generale prima indicato (rinvio alla legge finanziaria) e che producono però oneri non quantificati e non coperti. Sempre per gli aspetti generali di copertura, menziona, in particolare, il comma 8 dell'articolo 7, in base al quale, con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione procede alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio, nell'intesa che le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura con il meccanismo di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Ricorda, al riguardo, che le somme stanziare in bilancio rappresentano un limite ai fini degli impegni e dei pagamenti. In linea generale, comunque, pur considerando che si tratta di oneri solo eventuali, in ordine al meccanismo in questione, sottolinea quanto da ultimo sostenuto in relazione al disegno di legge n. 4336-B («Misure in materia fiscale») della XIII legislatura, ossia che si può non trattare di una forma di copertura autonoma, in quanto sulla base del comma richiamato della legge n. 468 è previsto solo che il Ministro competente, in caso di scostamento tra le previsioni di oneri e coperture, ne dia notizia tempestivamente al Ministro del tesoro, che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. Si tratta di un tipo di procedura che non casualmente è stato concretamente attivato in casi estremamente rari.

L'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede che possano essere iscritti alla scuola materna i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Anche per la scuola materna, come per la scuola elementare, è prevista una disciplina transitoria per l'anno scolastico 2002-2003. L'articolo 7, comma 4, primo periodo, consente infatti la possibilità di iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia, già per quanto riguarda l'anno scolastico 2002-2003, dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003; ciò deve avvenire compatibilmente con la disponibilità dei posti e con le risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. La relazione tecnica non analizza tale anticipo, mentre affronta l'analoga disposizione prevista per la scuola elementare (articolo 7, comma 4, secondo periodo), disponendone la copertura degli oneri, nonché conseguenzialmente l'onere a regime. Neanche per quanto concerne la disciplina organica dell'anticipo per la scuola materna (lettera e), comma 1, articolo 2) la relazione tecnica

riporta indicazioni, facendo presumere che si dovrebbe applicare il meccanismo generale del rinvio alle leggi finanziarie: su tale circostanza ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. Infatti, in tale ipotesi, mentre la facoltà dell'anticipo al prossimo anno scolastico è subordinata alle condizioni della finanza comunale, a regime la normativa dipenderebbe dalle manovre di finanza pubblica, anche sotto il profilo della possibilità di anticipare il compimento dell'età entro il 30 aprile (anziché al 28 febbraio come per il primo anno di applicazione), secondo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 (per la parte in cui si richiama la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2). Una spiegazione della mancata considerazione nella relazione tecnica della parte della norma immediatamente dispositiva forse consiste nel fatto che il Governo attribuisce una forte valenza giuridica e operativa ai due citati limiti della disponibilità dei posti e delle risorse in essere dei comuni. Al riguardo, andrebbe anzitutto chiarito il motivo per cui la disposizione transitoria relativa all'anno scolastico 2002-2003 (articolo 7, comma 4, primo periodo) faccia riferimento alle sole risorse finanziarie dei comuni, atteso che le scuole materne sono anche statali, con le conseguenze finanziarie che ciò implica. Osserva poi che va valutato se gli oneri siano collegati non solo all'incremento numerico delle frequenze alla scuola materna, ma anche all'eventuale cambiamento del tipo di mansioni richieste al personale insegnante, che potrebbe rendersi necessario in conseguenza dell'anticipo dell'età di ingresso. Occorrerebbe, inoltre, riflettere sulla ragionevolezza del richiamo al limite delle risorse finanziarie riguardo ad un tipo di facoltà che, seppur formalmente condizionabile sulla base della norma, nei fatti sembra difficilmente limitabile, trattandosi del diritto del genitore all'accesso anticipato del bambino alla scuola materna. La lettera f) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 prevede che alla prima classe della scuola elementare possano iscriversi i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Tale disposizione a regime viene anticipata dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, all'anno scolastico 2002-2003. La relazione tecnica analizza le conseguenze in termini di maggiorazione degli oneri della disposizione, assumendo come base di calcolo la consistenza degli iscritti alle sezioni di scuola materna negli ultimi tre anni scolastici (dal 1999-2000 al 2001-2002) per le fasce di età riferite ai 4 e 5 anni di età. Nella relazione tecnica si osserva che il numero di bambini iscritti alla prima classe della scuola elementare negli anni scolastici presi in considerazione non risulta correlato al numero di quelli iscritti all'età di quattro anni alla scuola materna; inoltre, il numero di iscritti di cinque anni di età alla scuola materna è molto inferiore a quelli iscritti alla medesima scuola all'età di quattro anni. Ciò premesso, nella relazione tecnica si assume il dato degli iscritti alla scuola materna all'età di cinque anni per ipotizzare il numero dei bambini che potrebbero avvalersi dell'anticipo dell'iscrizione alla prima classe della scuola elementare (266.062 unità). L'oratore rileva inoltre che la relazione tecnica ipotizza che un terzo dei bambini di cinque anni iscritti alla scuola materna (89.000) possa essere interessato all'anticipo dell'iscrizione alle ele-

mentari. Tenuto conto che l'anticipo non è un obbligo, bensì una facoltà, nella relazione tecnica si ipotizza poi che il 97 per cento possa iscriversi anticipatamente alla prima classe elementare (86.600). La quantificazione degli oneri prosegue valutando in 53.000 il numero dei bambini ridistribuibili nelle 26.326 classi di prima elementare attualmente esistenti e in 34.000 quelli per i quali dovrebbe essere incrementato il numero delle classi. Tale incremento dovrebbe ammontare ad un massimo di 1.700 classi, con un conseguente aumento nel numero di docenti pari a 2.550 unità. Con un onere annuo lordo per ognuno pari a 25.959 euro, il complessivo onere annuo ammonterebbe ad oltre 66 milioni di euro. Al riguardo, il relatore rileva anzitutto l'opportunità di esplicitare i presupposti dei vari passaggi della relazione tecnica, soprattutto in riferimento alle relative percentuali. Osserva poi che il metodo di valutazione dell'onere si basa su un collegamento tra numero di iscritti di cinque anni alla scuola materna e iscritti alla prima classe elementare, che, nello scontare una diminuzione degli iscritti di cinque anni rispetto a quelli di quattro, forse presuppone in tale periodo un esodo verso la scuola privata e una scelta che potrebbe permanere anche per la scuola elementare. Se questa è l'ipotesi di partenza, occorrono chiarimenti sulla sua fondatezza da parte del Governo, anche per la rilevanza di tale assunto ai fini del calcolo nella relazione tecnica dell'onere collegato alle anticipazioni delle iscrizioni. Rimanendo comunque nella logica della relazione tecnica di assumere come riferimento il dato delle iscrizioni all'ultimo anno della scuola materna, andrebbe chiarito, non essendovi indicazioni nella relazione tecnica al riguardo, se tale dato si riferisce solo a quello relativo alle scuole pubbliche (statali e comunali) o anche a quello delle scuole private e se è stato considerato inoltre il dato dei bambini che non frequentano la scuola materna. Il totale delle tre categorie infatti costituisce il dato dei bambini iscrivibili al primo anno della scuola elementare che sembrano indirizzarsi per la quasi totalità alla scuola elementare pubblica. Sulla base di dati desunti dall'Annuario ISTAT (1998), la percentuale dei bambini che si iscrivono alla scuola elementare pubblica si attesta infatti intorno al 90% per diversi anni. Tale complesso di considerazioni induce a ritenere che una quantificazione più realistica dell'onere connesso con il possibile incremento di iscrizioni anticipate alla prima elementare avrebbe dovuto basarsi sul dato della popolazione con cinque anni di età che, secondo le statistiche demografiche dell'ISTAT relative alla popolazione residente nell'anno 2000, ammonta a 539.149 unità, naturalmente, depurato della quota di bambini che si iscrivono alle scuole elementari private. Sarebbe pertanto utile approfondire le implicazioni di tale diverso metodo di calcolo. Un'ulteriore osservazione concerne le ripercussioni che l'incremento degli ingressi in prima elementare potrebbe comportare sulle strutture scolastiche, in termini di necessità sia di approntarne di nuove, sia di ampliare gli spazi. Su tale complesso di questioni sarebbe opportuno quindi che il Governo fornisse chiarimenti, data la correlazione tra le ipotesi assunte e i diversi effetti in termini di oneri. Fa, inoltre, presente che l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 non sembra comportare problemi, in

quanto la normativa a regime – a parte i problemi di quantificazione già illustrati – già tiene conto del limite del 30 aprile per il compimento degli anni.

Il relatore passa poi ad illustrare il contenuto dell'articolo 3 che, nel fissare i principi e criteri direttivi per la disciplina della valutazione del sistema scolastico, richiama espressamente i decreti legislativi di cui all'articolo 1 e, con ciò, indirettamente, il meccanismo generale di copertura ivi descritto. Ricorda che nell'articolo si affidano nuovi compiti all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, prevedendone, a tal fine, la rideterminazione di funzioni e struttura. A tale riguardo, osserva che valgono le considerazioni generali svolte sugli articoli 1 e 7, commi 6 e 7. L'articolo 4 prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per consentire lo svolgimento dell'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni con le imprese o con enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio. Lo stesso decreto legislativo dovrà fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione di risorse finanziarie necessarie, compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale. Il relatore ricorda che la disposizione non è considerata nella relazione tecnica. Tuttavia, poiché, almeno per la lettera *b*), vi potrebbero essere oneri, sia pure in via generale e comunque senza quantificazione, ritiene che rimanga non affrontato il problema della regolazione delle relative conseguenze finanziarie, problema che notoriamente non può essere rimesso ai decreti legislativi, sempre che non si intenda assoggettare anche l'articolo in esame al meccanismo di copertura individuato negli articoli 1 e 7, commi 6 e 7: tale ipotesi andrebbe però esplicitata in norma. L'articolo 5, comma 1, lettera *e*), prevede che coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica per l'insegnamento, svolgano attività di tirocinio previa stipula di contratti di formazione lavoro. A tal fine e per le gestioni dei corsi di laurea specialistica, un'ulteriore disposizione fa carico alle università dell'organizzazione di apposite strutture di ateneo cui spetta anche il compito, secondo quanto previsto dalla successiva lettera *f*), della formazione degli insegnanti in servizio interessati ad assumere specifiche funzioni indicate nella disposizione medesima. I rapporti fra tali strutture e le istituzioni scolastiche sono demandati, dalla citata lettera *e*), ad apposite convenzioni. Il relatore rileva che nella relazione tecnica non si fornisce alcun elemento per valutare l'impatto finanziario di tali disposizioni, nonostante la presenza di elementi innovativi (come le convenzioni fra università e istituzioni scolastiche, il tirocinio con contratti di formazione lavoro, la creazione di strutture apposite per la formazione specialistica dei docenti), per i quali è difficile escludere un impatto finanziario certo, ancorché flessibile nell'importo. Per i profili di copertura ritiene che possano valere le considerazioni generali svolte in merito all'articolo 1 (e all'articolo 7, commi 6 e 7), ai cui decreti l'articolo 5 fa esplicitamente rinvio.

Il sottosegretario VEGAS rappresenta l'esigenza di un rinvio dell'esame al fine di consentire al Governo un'analisi approfondita dei rilievi formulati dal relatore.

Il senatore MORANDO, pur rendendosi conto della complessità della relazione introduttiva, ritiene che sarebbe necessario che il Governo replicasse fin d'ora alle osservazioni formulate dal relatore e che la Commissione esprimesse al più presto il proprio parere, in considerazione del fatto che la Commissione di merito sta già procedendo all'esame del testo e dei relativi emendamenti. Nel preannunciare una serie di ulteriori e importanti rilievi al disegno di legge in esame, osserva che appare indispensabile che la Commissione di merito venga messa al più presto a conoscenza di eventuali censure di carattere finanziario, anche per evitare che possa concludere i propri lavori in assenza del parere della Commissione bilancio. A tale riguardo, invita il presidente Azzollini a farsi carico di rappresentare tali problematiche presso la Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI ritiene infondati i timori espressi dal senatore Morando, in quanto, se è vero che la 7^a Commissione sta procedendo all'esame degli emendamenti, dovrà comunque attendere il parere della Commissione bilancio per le successive fasi procedurali.

Il senatore MARINO osserva che i problemi testé segnalati dal relatore sono relativi al disegno di legge e non anche agli emendamenti e, pertanto, si associa alla richiesta del senatore Morando di un rapido pronunciamento della Commissione bilancio.

Il senatore GIARETTA rileva come si prosegua nella discutibile prassi in base alla quale le Commissioni di merito fissano il termine per la presentazione degli emendamenti quando la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sul testo dei provvedimenti. Ciò rende difficoltosa la stessa presentazione degli emendamenti, in particolare per i senatori dell'opposizione, in quanto non si può sapere se determinati meccanismi di copertura utilizzati nei disegni di legge sono compatibili con le norme di contabilità e, quindi, se possono essere riprodotti negli emendamenti di iniziativa parlamentare. Per di più, la conclusione dell'esame dei provvedimenti presso le altre Commissioni alimenta delle aspettative che possono rendere difficoltoso il mantenimento di una giurisprudenza costante presso la Commissione bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, nel condividere alcune delle preoccupazioni manifestate dagli oratori intervenuti, rileva tuttavia che le Commissioni di merito agiscono conformemente alle disposizioni regolamentari.

Il senatore MORANDO fa presente che può anche essere accettabile il rinvio dell'esame, purché risulti chiaramente che il ritardo nell'espressione del parere non deriva da comportamenti ostruzionistici dell'opposizione.

Il presidente AZZOLLINI sollecita, quindi, il Governo a replicare quanto prima alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1492) AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MORANDO, con riferimento alle proposte di stralcio preannunciate dal presidente Azzollini nel corso della seduta antimeridiana, pur confermando la propria disponibilità a proseguire il confronto sulla materia in esame, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di procedere verso un ridimensionamento dei contenuti del provvedimento, che apparirebbe poco comprensibile e deludente rispetto alle aspettative alimentate dal progetto di riforma.

Il senatore MICHELINI, nel rappresentare un sentimento di forte delusione, anche in considerazione dell'impegnativo lavoro preparatorio svolto, osserva che il rischio è quello di ridurre la riforma ad un mero intervento nominalistico, cambiando il titolo della legge finanziaria. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1, esprime perplessità sia sull'introduzione della lettera *b-bis* (che interviene in mancanza di una legge di attuazione dei nuovi articoli 117 e 119 della Costituzione), sia sulla modifica della lettera *i-ter*, relativamente alla definizione della categoria degli interventi localistici.

Il presidente AZZOLLINI, nel riconoscere che con lo stralcio delle deleghe il disegno di legge riduce la sua portata, ritiene che ciò possa, tuttavia, consentirne una rapida approvazione e dichiara che esiste un impegno serio da parte della maggioranza e del Governo a riprendere il dibattito sulle restanti parti dell'iniziativa legislativa al termine della prossima sessione di bilancio. Dichiara, inoltre, di condividere le perplessità espresse dal senatore Michelini sulla nuova definizione del termine localistico, su cui è senz'altro necessario un approfondimento. Prendendo, infine, atto dell'orientamento espresso da taluni commissari, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di martedì 9 luglio 2002.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio degli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 34)

Riprendendosi l'esame degli emendamenti, sospeso nella seduta di ieri, il relatore ZORZOLI dà conto degli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 34 del provvedimento, segnalando, per quanto di competenza, gli emendamenti 26.0.4, 27.12, 27.6, 27.3, 27.1002, 28.15 e 32.0.1, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre valutare gli effetti degli emendamenti 26.0.500, 27.1001 (dal quale si evincerebbe che la realizzazione della rete di monitoraggio, diversamente da quanto previsto dal testo, è una nuova funzione – presumibilmente avente natura corrente – da attribuire alla Fondazione di cui trattasi, cui si provvede con ricorso a fondi che invece paiono avere finalità in conto capitale), 27.1004 (che, oltre ad effetti derivanti dalla prevista rateizzazione, introduce un meccanismo compensativo che sembra essere in contrasto con l'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n.468 del 1978; al riguardo, occorre valutare se non risulti opportuno acquisire una apposita relazione tecnica) 28.0.2 (Testo 2), 31.4 (che sembra introdurre un'entrata di scopo) 34.1 e 34.0.100 (verificando se la norma debba trovare applicazione anche negli uffici pubblici). In relazione all'emendamento 27.0.2, ritiene necessario verificare la congruità della quantificazione dell'onere, cui peraltro si provvede senza specificare l'accantonamento ai fondi speciali da utilizzare. L'emendamento 19.4 sembra disporre oneri di natura corrente con copertura mediante risorse finanziarie in conto capitale. Per gli emendamenti 22.1 e 22.2 occorre avere conferma della quantificazione dell'onere, il quale comunque sembra avere natura permanente a fronte di una copertura solo triennale e riferita ad un accantonamento dei fondi speciali privo, per l'anno 2002, delle corrispondenti risorse finanziarie. Per quanto concerne l'emendamento 27.0.1 (Testo 2), segnala che esso è privo dell'indicazione dell'accantonamento ai fondi speciali cui ricorrere per la copertura finanziaria; a ciò sembra provvedere il relativo subemendamento 27.0.1 (Testo 2)/1 che, tuttavia, utilizza un accantonamento privo delle necessarie risorse. Occorre poi valutare gli effetti degli emendamenti 28.26, 29.7 e 29.0.1 (che sembrano affidare nuove funzioni all'istituto superiore di sanità), dei quali solo l'ultimo provvede alla copertura dei relativi oneri, la cui quantificazione andrebbe comunque verificata. In relazione al parere reso sul testo, ritiene necessario valutare gli emendamenti 22.4 (Testo 2), 22.3, 27.2, 27.4, 27.1, 28.38, 28.39, 28.40, 28.8 (identico al 28.17) e 28.10 (identico al 28.19). Segnala che sono stati inoltre trasmessi, in data 27 giugno scorso, due ulteriori emendamenti, rispetto al primo dei quali (19.100) – che propone una diversa formulazione dell'articolo 19, prevedendo il finanziamento di particolari progetti innovativi del Ministero per l'innovazione e le tecnologie – occorre avere conferma della natura in conto ca-

pitale dei progetti stessi in relazione alla modalità di copertura utilizzata. Con riferimento al comma 10 del medesimo emendamento, occorre invece verificare se la norma non determini conseguenze finanziarie negative derivanti dai possibili effetti di trascinamento giuridico ed economico a favore del personale del sopprimendo Centro tecnico (che potrebbe beneficiare sia del miglior trattamento retributivo eventualmente corrisposto al personale della sopprimenda Autorità per l'informatica, sia di una possibile trasformazione del rapporto di lavoro). Occorre inoltre acquisire conferma della natura, della durata e della destinazione residua dei finanziamenti previsti, a legislazione vigente, per il funzionamento del citato Centro tecnico.

Per quanto riguarda l'altro emendamento da ultimo trasmesso (32.0.100), oltre a segnalare che viene indicata una copertura triennale a fronte di un onere che appare invece permanente, sembra necessario avere conferma della congruità della quantificazione dell'onere, perché, anche volendo configurare la clausola di copertura come tetto di spesa, manca l'indicazione della quota parte di risorse da destinare alle spese di gestione (in particolare quelle per il personale) e di quella invece eventualmente finalizzata all'acquisizione ed all'approntamento della sede del Centro e della scuola. In definitiva, per gli emendamenti 19.100 (limitatamente al comma 10) e 32.0.100, occorre – a suo avviso – valutare se, trattandosi di emendamenti governativi, non risulti necessario acquisire un'apposita relazione tecnica. Non rileva osservazioni sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che sembrerebbe opportuno che l'eventuale parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati. Occorre valutare, a tale riguardo, se non risulti opportuno prevedere e segnalare alla Commissione di merito che anche il parere su tali emendamenti è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

Il senatore MORANDO esprime perplessità in merito all'emendamento 19.4.

Il sottosegretario VEGAS osserva che sull'emendamento 19.4 si potrebbe esprimere un parere contrario senza il riferimento all'articolo 81 della Costituzione. In relazione agli emendamenti 22.1 e 22.2, manifesta l'avviso contrario del Governo, mentre dichiara di non avere osservazioni da formulare per quanto riguarda gli emendamenti 22.3 e 22.4 (Testo 2).

Il senatore MORANDO manifesta perplessità in ordine all'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 22.3 e 22.4 (Testo 2).

Il sottosegretario VEGAS esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 26.0.4, 26.0.500, 27.12, 27.6, 27.3, 27.2 e 27.4.

In relazione all'esame dell'emendamento 27.1001, il PRESIDENTE rileva l'esigenza di approfondirne le eventuali implicazioni finanziarie e, anche in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta la trattazione degli emendamenti in esame.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 16, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

92^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1506) DEL TURCO. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*

(1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*

(1531) GIOVANELLI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1506 e 1508, congiunzione con il disegno di legge n. 1531. Esame del disegno di legge n. 1531, congiunzione con i disegni di legge nn. 1506 e 1508, e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il relatore Paolo FRANCO dà conto dei contenuti del disegno di legge n. 1531, deferito in Commissione successivamente all'inizio dell'esame dei disegni di legge n. 1508 e 1506, facendo presente che lo stesso reca disposizioni analoghe al progetto di iniziativa del senatore Del Turco, traendo anche esso spunto sia dall'ordine del giorno presentato dal senatore Vizzini nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1425, sia dalla

presa di posizione del Capo dello Stato in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 63. Ribadisce poi la propria contrarietà anche su tale disegno di legge. Ritiene opportuno quindi esaminare tale disegno di legge congiuntamente alle due proposte di legge, ricordando che la Commissione ha deciso di assumere l'Atto Senato n. 1508 come testo base.

La Commissione prende atto.

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge n. 1508.

Dopo che la senatrice DE PETRIS ha aggiunto la firma agli emendamenti presentati dal senatore Turrone, dandoli per illustrati, il senatore GIOVANELLI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.5 e 1.6. In particolare, il primo emendamento trae origine dall'esigenza di distinguere tra la disciplina civilistica dei beni demaniali, che ne presuppone la inalienabilità al fine di consentirne la fruibilità a tutta la comunità, e le norme di tutela dei beni di valore ambientale, artistico e culturale, la cui finalità è di porre un limite alla fruibilità degli stessi.

La senatrice THALER AUSSERHOFER rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Il RELATORE ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.5 e 1.2.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6, il senatore GIOVANELLI, dopo aver commentato criticamente il contenuto della lettera di risposta inviata dal Presidente del Consiglio al Capo dello Stato, sollecita il relatore ed il sottosegretario a motivare il parere contrario sull'emendamento in votazione, poiché, a suo giudizio, occorre necessariamente esplicitare per legge il divieto del trasferimento alla «Patrimonio dello Stato S.p.A.» dei beni appartenenti al demanio, quali il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti e i laghi; a suo parere, infatti, le rassicurazioni e le dichiarazioni degli esponenti di Governo appaiono in contraddizione con la volontà dichiarata di non modificare sul punto, come sarebbe invece necessario, il decreto-legge n. 63. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore TURCI, dopo aver preannunciato il voto favorevole sull'emendamento 1.6, richiama l'attenzione sulla circostanza che il rinvio che il decreto-legge n. 63 fa all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 autorizza la preoccupazione che possano essere trasferiti alla «Patrimonio dello Stato», e quindi alienati, i beni appartenenti al demanio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che il rinvio alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 351 del 2001 è compiuto esclusivamente al fine di adottare, per il trasferimento dei beni alla «Patrimonio dello Stato S.p.A.», le stesse procedure previste dal decreto citato, mentre rimangono immutate le tutele e le guarentigie giuridiche proprie dei beni demaniali. Milita a favore di tale interpretazione anche la netta differenza tra la «società veicolo», cui è demandato il compito di effettuare le operazioni di cartolarizzazione ai sensi del decreto n. 351 e la società «Patrimonio dello Stato S.p.A.», la cui portata e i cui compiti sono ben più ampi. Su una specifica richiesta del senatore GIOVANELLI, il sottosegretario specifica che non potranno costituire oggetto di operazioni di alienazione i beni demaniali citati espressamente nell'emendamento in votazione. Ricorda a tale proposito, la netta presa di posizione del Governo per abrogare l'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002, frutto di una errata valutazione.

Anche il RELATORE ribadisce il parere contrario sull'emendamento 1.6, concordando con le osservazioni espresse dal sottosegretario e rinviando a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio nella lettera al Capo dello Stato in materia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 viene respinto.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

La senatrice DE PETRIS aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, sui quali esprimono parere contrario il RELATORE ed il rappresentate del GOVERNO.

Posti separatamente ai voti, tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 vengono respinti.

Si passa all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2, fatto proprio e dato per illustrato dalla senatrice DE PETRIS.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, l'emendamento 2.0.1 viene quindi respinto.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto dell'atteggiamento prevalente nella Commissione e delle posizioni del relatore e del Governo, avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso contrario sul disegno di legge n. 1508.

La senatrice DE PETRIS annuncia il voto contrario della propria parte politica, dichiarando insufficienti le assicurazioni espresse dal sottosegretario, nonché inadeguata la risposta fornita dal Presidente del Consiglio ai rilievi sollevati dal Capo dello Stato. Poiché la questione concernente il regime e la tutela dei beni demaniali non viene né affrontata né risolta, rileva l'importanza di una modifica legislativa alle disposizioni recate dalla legge 112 di conversione del decreto-legge n. 63.

A giudizio del senatore GIOVANELLI, l'opinione espressa dal Governo non risolve affatto la questione circa il regime giuridico dei beni demaniali dopo l'emanazione del decreto-legge n. 63. Egli dà atto al sottosegretario di aver dato prova di sensibilità e disponibilità soprattutto per quanto riguarda la vicenda dell'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002, ma ritiene insufficienti le assicurazioni e le mere dichiarazioni di intenti. D'altro canto, se l'orientamento del Governo è quello di tutelare e preservare i beni demaniali, risulta inspiegabile la chiusura rispetto all'ipotesi di modifica del decreto-legge n. 63, come del resto auspicato anche dal Capo dello Stato. Si riserva in Aula di riproporre la questione, nella consapevolezza che il trasferimento dei beni demaniali alla «Patrimonio dello Stato S.p.A.», ai sensi del decreto-legge citato, non ne impedisce espressamente la inalienabilità.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il voto contrario sul mandato al relatore a riferire sfavorevolmente sul disegno di legge, esprimendo l'opinione che il Governo ha assunto un atteggiamento di sostanziale disattenzione sia per le esigenze sollevate dall'opposizione, sia soprattutto per i rilievi mossi dal Capo dello Stato. Di fronte alle dichiarazioni del rappresentante del Governo e alla stessa presa di posizione del presidente Berlusconi, risulta inspiegabile la contrarietà a modificare il decreto-legge n. 63, proprio nel senso che il Governo e la maggioranza dichiarano di voler seguire.

A giudizio del senatore EUFEMI, occorre evitare la sovrapposizione di disposizioni legislative tali da ingenerare confusione nell'applicazione delle stesse. Egli ricorda sia la vicenda dell'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002, poi abrogata, sia una analoga disposizione in tema di demanio contenuta nel disegno di legge in materia di infrastrutture, anche essa soppressa. Dopo aver ricordato il rilievo dell'ordine del giorno ac-

colto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63, esprime l'opinione che i chiarimenti del sottosegretario appaiano pienamente sufficienti rispetto alle preoccupazioni espresse, facendo presente che le norme vigenti in materia di demanio ne garantiscono pienamente la tutela. Conclude, ricordando l'importanza della istituenda società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» al fine di valorizzare e gestire al meglio i beni pubblici. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole a dare mandato al relatore a riferire in senso contrario sui disegni di legge.

Il senatore CANTONI preannuncia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia, ritenendo infondati i timori circa un affievolimento delle norme di tutela e di garanzia dei beni appartenenti al demanio ovvero di valore artistico, culturale e paesaggistico. D'altro canto, la proposta fortemente innovativa del Governo si pone l'ambizioso obiettivo di restituire redditività al patrimonio pubblico per la cui gestione lo Stato sopporta attualmente solo gli oneri, senza alcuna contropartita in termini economici.

Il senatore SALERNO ribadisce il giudizio ampiamente positivo della propria parte politica sulle misure recate dal decreto-legge n. 63, rimarcando la omogeneità di intenti e di obiettivi tra la maggioranza, il Governo e lo stesso Capo dello Stato, in tema di tutela dei beni demaniali.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso contrario sul disegno di legge n. 1508, intendendosi in tal modo esteso il voto contrario anche ai disegni di legge n. 1506 e 1531.

La Commissione autorizza al contempo il relatore a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che le sedute già convocate per le ore 8,30 e 15 di domani, giovedì 4 luglio 2002, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1508**Art. 1.****1.1**

TURRONI

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:***«Art. 1.**

«1. L'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è abrogato».

1.5

GOVANELLI, TURCI, ACCIARINI, FORCIERI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) Al primo periodo, premettere le seguenti parole: "Sono comunque esclusi dal trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.A. il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti e i laghi"».

1.2

THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«0a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei beni demaniali le cui funzioni sono già state trasferite o vengono trasferite alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, del successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dei successivi decreti di attuazione, nonché dei beni consegnati o da consegnare o da trasferire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispet-

tivi Statuti e delle relative norme di attuazione, e dei beni oggetto di intese istituzionali di programma e di accordi di programma quadro sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;"».

1.6

GIOVANELLI, TURCI, ACCIARINI, FORCIERI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«a0) Dopo il primo periodo, inserire il seguente: "sono comunque esclusi dal trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.A. il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti e i laghi"».

1.3

TURRONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «fino a quando ne sussista l'uso», aggiungere le seguenti: «i beni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000,».

1.4

THALER, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «è effettuato», inserire le seguenti: «con il coinvolgimento degli enti locali interessati e».

1.0.1

TURRONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono

essere conferiti, utilizzati mediante convenzione, alienati, dati in garanzia o comunque formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

2. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 32 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai seguenti beni:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.

3. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono inalienabili e non possono essere utilizzati per la concessione di garanzie».

1.0.2

TURRONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere conferiti, utilizzati mediante convenzione, alienati o formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

1-ter. Gli immobili indicati nel comma 1-bis, sono comunque inalienabili quando siano:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi"».

1.0.3

TURRONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ai beni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"».

2.0.1

TURRONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile. Tali categorie di beni non possono essere in alcun modo conferiti, utilizzati mediante convenzione o concessione, alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non

nei limiti e con le modalità stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

1-ter. Gli immobili indicati nel comma 1-bis, sono inalienabili quando siano:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi"».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 3 LUGLIO 2002

96^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che si procederà con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1306, assunto quale testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri.

Il senatore BERLINGUER illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'intero articolo 1. Al riguardo, chiarisce che la proposta di soppressione, così come del resto gli altri emendamenti presentati sia dal Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo che unitariamente dai Gruppi dell'Ulivo, non va intesa in senso eversivo, non essendo in alcun modo diretta ad annullare il percorso di riforma e creare un vuoto normativo. Nonostante la fiera contrarietà dell'Ulivo nei confronti di alcuni aspetti salienti della riforma Moratti, la richiesta di soppressione dell'articolo 1 deriva infatti unicamente dal desiderio di evitare il ricorso alla delega in una materia tanto delicata. Il principio della delega legislativa è senz'altro del tutto legittimo e costi-

tuzionalmente disciplinato; tuttavia, nel caso specifico, appare in netta contraddizione con le dichiarazioni programmatiche del ministro Moratti e con la natura stessa del provvedimento, di attuazione costituzionale.

Il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo nutre peraltro dubbi non solo con riferimento alla scelta di ricorrere alla delega, ma anche con riguardo alle modalità con cui essa è stata formulata. Benché sia infatti sempre difficile trovare il giusto rapporto fra individuazione di precisi principi e criteri direttivi ed esigenze di sommarietà, in questo caso la determinazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 3, appare davvero eccessivamente sommaria e generica, accentuando oltre misura il trasferimento di poteri in capo all'Esecutivo.

Dopo aver richiamato la contrarietà recentemente espressa anche dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al ricorso alla delega legislativa, egli critica poi la scelta del Centro-destra di porre al centro della politica scolastica l'abrogazione della legge n. 30, con un'enfasi a suo giudizio scarsamente motivata.

Al contrario, nella sua stagione di riforme, il Centro-sinistra aveva posto al centro del processo innovatore l'autonomia scolastica, considerata il passaggio più significativo dello sviluppo della cultura educativa e successivamente costituzionalizzata ad opera del terzo comma del nuovo articolo 117 della Costituzione.

Il primo compito del nuovo Governo avrebbe dunque dovuto essere, a suo avviso, quello di sostenere significativamente le scuole nella realizzazione dell'autonomia, in termini finanziari, politici e di comunicazione. La pesante volontà revisionistica del nuovo Governo, messa a punto in primo luogo con l'abrogazione della legge n. 30, determina invece un effetto diversivo, a testimonianza di un approccio alla politica scolastica che non tende all'incontro fra le diverse culture per il riordino dei cicli scolastici.

La senatrice ACCIARINI illustra quindi gli emendamenti a sua firma, chiarendo preliminarmente che quelli presentati da tutti i Gruppi parlamentari dell'Ulivo costituiscono un'organica proposta alternativa al testo del Governo, di cui l'emendamento 1.2 (interamente soppressivo dell'articolo 1) rappresenta solo il primo tassello. La soppressione dell'articolo, che prevede il ricorso alla delega legislativa, si inquadra infatti in una visione affatto diversa del dibattito parlamentare, atteso che – a suo giudizio – per abrogare una legge quadro votata dal Parlamento nella scorsa legislatura e quindi allo stato pienamente vigente, il nuovo Governo di Centro-destra avrebbe dovuto avere il coraggio di procedere con un dibattito parlamentare di pari livello, senza imboccare la scorciatoia della delega.

Il panorama politico è poi aggravato dal fatto che, mentre da un lato si discute con il presente disegno di legge dell'esercizio di una competenza affidata dal nuovo Titolo V della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato, dall'altro il Governo sottopone al Parlamento un provvedimento di portata ben diversa, che investe pesantemente le medesime tematiche. Il disegno di legge n. 1187, in materia di devoluzione,

prevede infatti che le regioni attivino una competenza esclusiva su profili che l'ordinamento vigente in parte affida all'autonomia scolastica (che, come già ricordato, è stata elevata al rango costituzionale dal terzo comma del nuovo articolo 117) e in parte rientrano nell'ambito di applicazione della riforma prefigurata dal disegno di legge n. 1306, attualmente in esame.

Risulta pertanto assai difficile intuire la linea politica del Governo, che da un lato chiede al Parlamento un'estesa delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione, in attuazione del secondo comma del nuovo articolo 117, e dall'altro attiva un canale parallelo che modifica sensibilmente il rapporto fra Stato e regioni in materia scolastica. Ciò determina una imbarazzante confusione, tanto più a fronte di un quadro normativo che allo stato è invece estremamente chiaro sia sul piano legislativo che su quello amministrativo e regolamentare.

La confusione cresce poi se si considera che la scelta di abrogare la legge n. 30 e di chiedere al Parlamento una delega legislativa per la riforma scolastica è stata motivata proprio con l'esigenza di tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento con la modifica del Titolo V della Costituzione e di darvi sollecita attuazione.

Il ritiro dei provvedimenti applicativi della legge n. 30 e la tempistica della delega richiesta con il disegno di legge n. 1306 (ventiquattro mesi per i decreti legislativi, più altri diciotto mesi per eventuali ulteriori interventi correttivi) ha peraltro imposto una sospensione del processo riformatore, atteso da oltre trent'anni, che era invece pronto a decollare al 1° settembre 2001. Questo colpevole ritardo è addebitabile, a suo giudizio, alla scelta ideologica di abrogare ad ogni costo una legge vigente votata dall'ex maggioranza di Centro-sinistra. In tale contesto il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo si fa carico di indicare al Governo un percorso che consenta di ovviare al pesante ritardo, dando intanto avvio - nell'attesa di scelte più chiare sulle riforme costituzionali in materia scolastica - a quegli atti che permetterebbero di far decollare la riforma, anche a partire dall'anno scolastico 2002-2003. A tal fine, appare indispensabile evitare in primo luogo il ricorso alla delega legislativa e discutere compiutamente in Parlamento sulle linee generali del processo riformatore.

Il senatore CORTIANA dà per illustrati molti dei suoi emendamenti, preannunciando di volersi soffermare in particolare su undici di essi. Fra questi, sottolinea in primo luogo l'1.13 che, come l'1.40, pone al comma 1 dell'articolo 1 alcuni riferimenti di valore: in particolare l'1.13 pone l'accento sulla costruzione dei valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale in un contesto di cultura planetaria che rifugge da logiche xenofobe e razziste; l'1.40 richiama invece la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'ottica dell'adesione dell'Italia ai maggiori istituti internazionali.

Altri emendamenti riguardano invece il comma 2 dell'articolo 1. Fra questi, l'1.68, di evidente significato politico, prevede l'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari sugli schemi di

decreti legislativi, al fine di restituire equilibrio e dignità alla dimensione parlamentare.

L'emendamento 1.86 sollecita invece lo studio scolastico dei sistemi operativi e dei *software* cosiddetti *open source*, nei quali il codice sorgente è noto e modificabile. Per contrastare tale emendamento, la Microsoft ha chiesto ed ottenuto un'audizione con l'Ufficio di Presidenza della Commissione, nel corso della quale ha espresso l'opinione che il Parlamento non dovesse intervenire su equilibri definiti dal mercato e ha contestato che nelle scuole si dovessero studiare i sistemi *open source* atteso che il sistema più diffuso è quello a *software* proprietario. Tali considerazioni sono a suo giudizio assai preoccupanti, non solo perché il Parlamento ha invece il diritto-dovere di intervenire per regolare le nuove tematiche che affiorano nella società, ma anche e soprattutto perché la scuola non può essere considerata un precoce terreno di caccia per futuri clienti, essendo invece un luogo di formazione e di costruzione della cittadinanza. In tal senso è dunque opportuno sollecitare lo studio scolastico dei diversi sistemi, al fine di consentire scelte meditate e fondate su un'approfondita conoscenza, anche critica. L'emendamento 1.86 è del resto in linea con le indicazioni del Ministro per l'innovazione tecnologica, ingegner Stanca, riaffermate anche nell'ultima Conferenza sull'*e-government*.

Dopo essersi soffermato sull'emendamento 1.101, relativo alla predisposizione di strumenti amministrativi atti a rendere tempestivo l'utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica, sulla scorta dell'esperienza passata che ha testimoniato una forte difficoltà in questo campo, il senatore Cortiana dà infine conto di alcuni emendamenti volti ad aggiungere nuovi capoversi al comma 3: l'1.105, sul potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie, a partire dall'inglese; l'1.106, sull'insegnamento obbligatorio della musica e della cultura musicale classica, moderna e contemporanea; l'1.107, sull'estensione della scuola dell'infanzia statale su tutto il territorio nazionale, non certo a danno delle scuole dell'infanzia private ma in quanto opportunità doverosamente garantita dallo Stato; l'1.109, sul potenziamento del diritto allo studio, nel solco dell'ordine del giorno approvato nella scorsa legislatura al fine di andare oltre la fornitura gratuita dei libri di testo; l'1.110, sul sostegno all'associazionismo e terzo settore, a proposito del quale egli richiama il suo impegno per la costituzione di una *authority* per il terzo settore; l'1.115, sull'apertura degli edifici scolastici per tutta la giornata, al fine di inserirli in una rete di altri sportelli atti ad offrire ai giovani un tessuto di valori di riferimento alternativi alla devianza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

97^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che si procederà con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1306, assunto quale testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri.

La senatrice Vittoria FRANCO illustra i suoi emendamenti, che vanno oltre – a suo giudizio – il loro carattere meramente lessicale. Ella ritiene infatti indispensabile recuperare, attraverso di essi, l'aspetto civico e laico dell'educazione, messo in ombra dall'approccio spirituale che permea invece il disegno di legge governativo.

In particolare, ritiene di grande rilievo l'emendamento 1.15, volto a chiarire che la riforma ha come finalità non solo la valorizzazione della persona umana ma anche quella del cittadino.

Quanto all'emendamento 1.28, esso è volto al coinvolgimento non solo delle famiglie ma anche degli studenti, in quanto co-protagonisti delle scelte che li riguardano.

Illustra infine l'emendamento 1.97, volto a sostituire il concetto di «diritto-dovere di istruzione e formazione» con quello di «obbligo scolastico e formativo», a suo giudizio più pregnante e comunque coerente con il disposto dell'articolo 34 della Costituzione.

Il senatore PAGLIARULO illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi anzitutto sull'1.5, soppressivo del comma 1, che reca il ricorso alla delega legislativa. Ritiene infatti del tutto inopportuno l'uso di tale strumento per una riforma così radicale che, a suo giudizio, si configura peraltro come una controriforma, mettendo in discussione la formazione della nuova classe dirigente. La delega legislativa svuota del resto l'autonomia del legislatore e collide pesantemente con i principi di autonomia e divisione dei poteri dello Stato. Al contrario, egli avrebbe preferito che il Governo utilizzasse i normali canali di discussione parlamentare, con un ampio coinvolgimento di tutti gli operatori interessati.

Quanto all'emendamento 1.7, esso riveste valore propedeutico e di principio, sollecitando un impegno dello Stato ad assicurare a tutti pari opportunità nell'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Esso prevede altresì un impegno ad istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi, nel rispetto dei principi costituzionali che prevedono sì il diritto dei privati ad istituire proprie scuole, ma senza oneri per lo Stato.

Dà infine conto dell'emendamento 1.104, relativo agli interventi per l'integrazione scolastica, chiarendo che esso si indirizza prevalentemente nei confronti di coloro che si trovano in posizione di svantaggio quali i portatori di *handicap* e gli *extra* comunitari.

Lamenta infine che il disegno di legge nel suo complesso sottovaluti gravemente sia aspetti importanti dello sviluppo della scuola negli ultimi decenni sia il ruolo centrale assunto dagli insegnanti e dagli studenti e si ponga nel contempo in contrasto con il dettato costituzionale in materia di istruzione e formazione.

La senatrice BIANCONI dà per illustrati gli emendamenti presentati.

La senatrice MANIERI illustra l'emendamento 1.37, volto a colmare una lacuna del testo governativo laddove non fa riferimento ai provvedimenti attuativi dell'autonomia scolastica. Tale lacuna è a suo giudizio tanto più grave alla luce dell'ennesima riforma costituzionale avanzata dal Governo con il progetto di devoluzione, che non solo non fa riferimento all'autonomia ma anzi ne segna il depotenziamento e financo il declino. Il concetto di federalismo adottato dal Centro-destra stravolge infatti i principi di autonomia in un ottica di decentramento e devoluzione che configura nella sostanza un neo centralismo regionale. Da ciò deriva l'esigenza di una maggiore precisione nel riferimento all'autonomia e in particolare ai regolamenti che già la disciplinano. I regolamenti applicativi configurano infatti l'autonomia quale garanzia di libertà di insegnamento, mentre la devoluzione suggerita dal Governo, affidando una potestà esclusiva alle regioni anche sul piano dei programmi, apre il varco a possibili lesioni all'autonomia didattica e di sperimentazione degli istituti scolastici. L'autonomia, quale sancita dagli strumenti regolamentari, è altresì sinonimo di auto-governo, mentre nel progetto del Governo le istituzioni scolastiche rischiano di diventare articolazioni periferiche di un neo statalismo regionale. Infine, i regolamenti attuativi configurano l'autonomia

in termini di responsabilità, mentre alla luce della devoluzione essa finisce per deresponsabilizzare lo Stato e gli enti locali minori in un'ottica di disarticolazione e frammentazione del sistema nazionale.

Auspica pertanto che il Governo voglia accogliere il richiamo puntuale ai regolamenti applicativi dell'autonomia.

La senatrice SOLIANI illustra l'emendamento 1.78, volto a sottoporre il piano programmatico degli interventi finanziari previsto dal comma 3 dell'articolo 1 all'approvazione del Parlamento anziché a quella del Consiglio dei ministri. Il piano programmatico sostanzia infatti la volontà del Governo nell'applicazione della riforma e costituisce uno dei capisaldi del sistema. Appare pertanto del tutto inopportuno che il Governo ne resti il decisore unico, senza un attivo coinvolgimento del Parlamento, anche in considerazione della prova a suo giudizio finora non certo brillante offerta dal Governo nel rapporto con le regioni e gli enti locali e testimoniata dalla perdurante difficoltà ad attuare pienamente il nuovo Titolo V della Costituzione.

Se sulla definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale è in gioco il profilo nazionale del sistema, è indispensabile che il Parlamento sia chiamato ad un ruolo centrale, tanto più vista l'inadeguatezza dimostrata in questi mesi dal Governo a seguire il processo di trasformazione scolastica (mancato impulso all'autonomia, stasi sull'attuazione del Titolo V, progetto di devoluzione in materia scolastica senza neanche il concerto del Ministro interessato).

A tali considerazioni critiche, prosegue la senatrice Soliani, si aggiunge poi l'incertezza sul piano delle risorse finanziarie, corroborata dal dossier del Servizio studi del Senato, che conferma la scarsa chiarezza del rapporto fra piano programmatico e decreti legislativi attuativi della delega. A maggior ragione, si impone pertanto un pieno coinvolgimento del Parlamento sullo strumento che metterà a punto gli interventi di carattere finanziario.

La senatrice PAGANO, richiamandosi alle considerazioni della senatrice Soliani, chiede un tempestivo intervento in Commissione del Ministro dell'economia, o di un sottosegretario da lui delegato, al fine di chiarire gli impegni finanziari del Governo. Nonostante l'ordine del giorno proposto dai Capi gruppo di maggioranza, resta infatti un forte margine di incertezza sulle risorse disponibili, tanto più in considerazione delle difficoltà che stanno caratterizzando la stesura del Documento di programmazione economico-finanziaria. Lo stesso dossier del Servizio studi del Senato, ineccepibile nella sua neutralità, mette del resto in discussione le certezze relative alla copertura finanziaria del provvedimento. Auspica pertanto un significativo impegno del Presidente in tal senso, assicurando che detta richiesta non ha alcun intento ostruzionistico atteso che l'opposizione condivide l'auspicio di giungere all'esame in Assemblea del prov-

vedimento avendone concluso positivamente la fase istruttoria in Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI informa che la Commissione bilancio si accinge ad esprimere il proprio parere sul testo e sugli emendamenti presentati, il che consentirà di avere quanto prima significativi elementi di valutazione. Assicura comunque alla senatrice Pagano che si farà interprete presso il Ministero dell'economia della sua richiesta.

In assenza dei proponenti, la senatrice ACCIARINI fa indi propri e dà per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Malabarba ed altri.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI – dopo aver ritirato l'emendamento 1.75, nel presupposto che anche i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari – si esprime sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati. Premessa una valutazione favorevole su entrambi gli ordini del giorno (illustrati nella seduta notturna di ieri), esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 1.1 (identico all'1.2, all'1.3 e all'1.500), 1.4, 1.121, 1.5 (identico all'1.6), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.34, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60 (identico all'1.61 e all'1.501), 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.503, 1.76 (identico all'1.504), 1.77, 1.78, 1.80, 1.505, 1.82, 1.84 (identico all'1.506), 1.85, 1.89 (identico all'1.507), 1.90 (identico all'1.508), 1.91, 1.92 (identico all'1.509), 1.94 (identico all'1.510), 1.95 (identico all'1.511), 1.512, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.104, 1.107, 1.109, 1.115, 1.118 e 1.119. Si rimette invece al Governo sugli emendamenti 1.15, 1.16, 1.28, 1.37 e 1.101. Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.17, 1.26, 1.32 (identico all'1.33), 1.35, 1.70 (identico all'1.502), 1.73 (identico all'1.74), 1.83, 1.103, 1.105 (in quanto l'argomento è già affrontato all'articolo 2), 1.108 e 1.120. Invita infine i presentatori degli emendamenti 1.86, 1.88, 1.106 e 1.110 a trasformarli in ordini del giorno; in caso contrario, il parere sarebbe negativo. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.93 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.71 (identico all'1.72).

Il sottosegretario Valentina APREA si associa al parere del presidente relatore, esprimendo nel contempo una valutazione favorevole sull'emendamento 1.71 (identico all'1.72).

Quanto all'emendamento 1.15, assicura che la formazione del cittadino è alla piena attenzione del Governo, come testimoniato dalla formulazione dell'articolo 2. Invita pertanto i presentatori, così come i presentatori dell'emendamento 1.16 di analogo tenore, a ritirarlo; in caso contrario, il parere sarebbe negativo.

Con riferimento all'1.28, esprime l'opinione che la tutela degli studenti sarà assicurata attraverso la flessibilità degli strumenti attuativi. Anche in questo caso invita pertanto i presentatori a ritirarlo; in caso contrario, il parere sarebbe negativo.

Quanto all'emendamento 1.37, esprime invece parere contrario ricordando che la formulazione ad esso sottesa è superata dalla costituzionalizzazione dell'autonomia operata dal terzo comma del nuovo articolo 117 della Costituzione. La dizione del testo governativo appare pertanto più efficace di quella proposta dall'emendamento in questione.

Con riguardo infine all'emendamento 1.101 ricorda che l'edilizia scolastica non rientra fra le competenze dirette dello Stato. Esprime conseguentemente parere contrario.

Accoglie invece pienamente gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Su richiesta del senatore VALDITARA e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione – con separate votazioni – accoglie entrambi gli ordini del giorno ai fini della loro trasmissione all'Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice SOLIANI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1 che contiene il ricorso alla delega legislativa. A fronte di un quadro irrisolto fra autonomia scolastica, Titolo V della Costituzione e devoluzione, di una grande incertezza sulle risorse finanziarie, nonché di un insufficiente dibattito fra gli operatori interessati, la valutazione sulla delega richiesta dal Governo è infatti fortemente negativa, in quanto priva il Parlamento di spazi di riflessione per un confronto costruttivo su una tematica che dovrebbe appartenere alla società intera e non essere appannaggio della maggioranza.

Anche il senatore CORTIANA annuncia il proprio voto favorevole alla soppressione dell'articolo 1 in considerazione del contraddittorio intreccio normativo e dei pesanti dubbi sulla copertura finanziaria del provvedimento. Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare la richiesta di trasformazione in ordine del giorno di alcuni emendamenti significativi, rivolta non solo a presentatori di opposizione ma anche di maggioranza, ad evidente testimonianza di debolezze di natura politica. Lamenta altresì il parere contrario reso su alcuni suoi emendamenti che si ponevano in linea con lo spirito del testo governativo ed auspica conclusivamente che in autunno sia trovato uno spazio di riflessione per avviare un serio e costruttivo confronto sulla riforma scolastica.

La senatrice MANIERI preannuncia a sua volta il voto favorevole sulla soppressione dell'articolo 1 per ragioni di carattere politico generale. Del resto, quando una riforma così significativa viene presentata senza

un'adeguata copertura finanziaria e prevede il ricorso alla delega legislativa, ciò testimonia un evidente declino della funzione parlamentare e prova le difficoltà del Governo. Né la inefficace consultazione svolta dal Governo a dicembre può fugare le perplessità dovute ad un accentramento decisionale che, nonostante l'evidente scollamento fra i componenti della compagine ministeriale, scavalca il Parlamento.

Anche la senatrice ACCIARINI si esprime in senso favorevole alla soppressione dell'articolo 1, esprimendo non solo dubbi sulla legittimità del ricorso alla delega legislativa per l'elaborazione di norme di attuazione di costituzionale ma anche riserve politiche sulla scelta di sottrarre alla discussione parlamentare la definizione delle norme stesse.

Le perplessità aumentano poi con riferimento alle difficoltà di carattere finanziario, che peraltro paiono essere state all'origine dell'opzione per la delega. Resta infatti fermo che, per una riforma così importante, la copertura finanziaria deve essere assicurata nel testo di legge e non in un atto di indirizzo come quello avanzato dai Capi gruppo di maggioranza.

In senso favorevole alla soppressione dell'articolo 1 si esprime infine il senatore BETTA, il quale si associa alle argomentazioni finora svolte sull'inopportunità di sottrarre potere decisionale al legislatore attraverso il ricorso alla delega, sulle perplessità di carattere finanziario e sul confuso intreccio normativo nei rapporti fra Stato, regioni ed enti locali. Conviene altresì con la richiesta di chiarimenti preventivi di ordine economico, tanto più in considerazione dell'elaborazione in corso del Documento di programmazione economico-finanziaria.

L'emendamento 1.1 è quindi posto ai voti congiuntamente all'1.2, all'1.3 e all'1.500 (di identico tenore) e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI, la quale richiama anzitutto le osservazioni del Consiglio di Stato in ordine alla trasformazione delle accademie e dei conservatori in istituti di alta formazione artistica e musicale, prendendo atto che il Ministero – mutando il precedente orien-

tamento – ha ritenuto di non subordinare più il conferimento dell'autonomia statutaria e regolamentare all'effettiva trasformazione delle istituzioni. Pur comprendendo l'esigenza di affrettare i tempi dell'autonomia, ritiene tuttavia improprio il conferimento di tale potere prima dell'effettiva trasformazione.

Osserva inoltre che la legge n. 508 prevede un consistente numero di regolamenti applicativi, cui occorre dare corso con coerenza ed unitarietà. Lamenta pertanto la presentazione per il momento di un unico testo regolamentare tanto più, ribadisce, in assenza di una compiuta trasformazione degli istituti.

Si esprime poi in senso contrario alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione da parte del Ministro, ritenendo preferibile l'elezione da parte del consiglio stesso.

Nell'auspicare infine un potenziamento della rappresentanza dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo, sollecita il Governo a manifestare il proprio orientamento anche in considerazione del parere poco fa reso sul medesimo atto dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati.

Il senatore TESSITORE si esprime a sua volta in senso contrario alla nomina ministeriale del presidente del consiglio di amministrazione, che giudica in contrasto con l'autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. È tuttavia contrario anche all'unificazione delle figure di vertice, ritenendo che esse svolgano funzioni diverse (di carattere organizzativo il presidente del consiglio di amministrazione e di carattere didattico il direttore).

Da un punto di vista più generale, si dichiara poi contrario ad ogni modifica surrettizia dell'ordinamento. Nel caso di specie, ritiene pertanto inopportuno introdurre correzioni allo schema di regolamento in esame volte ad equiparare le istituzioni di alta formazione artistica e musicale alle strutture universitarie senza una esplicita assunzione di responsabilità in tal senso.

Si dichiara altresì contrario a qualunque provvedimento che abbia un così manifesto carattere corporativo e di sindacalismo deteriore.

Ad integrazione dell'intervento già svolto, ha quindi brevemente la parola il senatore VALDITARA il quale ritiene al contrario che sia la Costituzione stessa a suggerire l'assimilazione di accademie e conservatori alle università. In tal senso auspica che sia superata la diarchia tra presidente e direttore, ritenendo in ogni caso improprio che il presidente sia nominato dal Ministro. Proprio nell'ottica dell'assimilazione al comparto universitario, ritiene inoltre inadatto il termine di «direttore» per il vertice dell'istituzione e propone in sostituzione l'adozione del termine «rettore».

Il senatore BEVILACQUA illustra la seguente proposta di parere, presentata unitamente ai senatori Delogu e Valditara, che peraltro si di-

chiara disponibile a ritirare qualora il presidente relatore avanzasse una proposta di carattere similare:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 508, il nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999,

premesso che:

è urgente l'approvazione del regolamento attuativo della riforma delle Accademie e Conservatori, approvata con legge n. 508 del 1999, al fine di un avvio concreto del processo di riforma;

le Commissioni istruzione di Camera e Senato avevano già approvato, fin dall'agosto 2001, un parere favorevole con osservazioni sulla bozza di regolamento a suo tempo presentata,

esprime parere favorevole con le seguenti richieste di modifica:

a) sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, ossia sopprimere la figura del Presidente, per giunta esterno, e la cui definizione, così come proposta nello schema di regolamento in esame, andrebbe a ledere l'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni interessate. Tra l'altro la nomina ministeriale di un Presidente sarebbe in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione;

b) sopprimere, quindi, l'intero articolo 5 e la parola «Presidente» in tutti gli articoli nei quali la stessa viene citata;

c) all'articolo 6 sostituire al termine di «direttore» quello di «rettore». Il rettore potrà essere eletto tra i docenti di ruolo di quella istituzione o di altre istituzioni accademiche italiane o straniere;

d) introdurre «il senato dei professori» (in luogo del consiglio dei docenti), composto da tutti i docenti, prevedendo, in un articolo aggiuntivo, che esso abbia i seguenti compiti: eleggere i propri rappresentanti nel consiglio accademico e nel consiglio di amministrazione; eleggere il rettore dell'istituzione; ratificare annualmente le linee programmatiche decise dal consiglio accademico relative alle attività didattiche, scientifiche ed artistiche dell'istituzione«;

e) attribuire al rettore la rappresentanza legale dell'istituzione e le responsabilità di convocazione e presidenza del consiglio di amministrazione, nonché quelle relative all'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione, della relativa autonomia gestionale, contabile e patrimoniale;

f) all'articolo 10, comma 2, lettera c), eliminare le parole: «mantendone l'anonimato»;

g) all'articolo 13, comma 3, sopprimere le parole da «, di concerto con» fino a: «Funzione Pubblica»;

h) all'articolo 14 aggiungere l'abrogazione degli articoli 239, comma 5, 241, 242, 243 e 244, comma 1, del decreto luogotenenziale n. 1852 del 1918».

Egli chiede inoltre al Governo di esprimersi in ordine all'opportunità di fissare, oltre ad un numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione, anche un numero minimo, in considerazione della diversa prevalenza che avrebbe altrimenti la componente interna ovvero quella esterna. Con riferimento al nucleo di valutazione, in ordine alla cui composizione lo schema di regolamento prevede che almeno la metà dei membri sia scelta fra esperti esterni, chiede al Governo se abbia preso in considerazione l'eventualità che tutti i componenti siano esterni. Sollecita inoltre un chiarimento sulla possibile applicazione dello schema di regolamento in esame anche alle accademie non statali.

Ribadisce infine la propria disponibilità a ritirare lo schema di parere presentato ed a tal fine invita il presidente relatore a recepire – nel suo schema di parere – quanto meno le osservazioni relative alla opportunità di sostituire il termine «collegio dei professori» con «senato dei professori» e il termine «direttore» con «rettore».

Il senatore BRIGNONE rileva che il dibattito si è prevalentemente incentrato sulla figura del presidente del consiglio di amministrazione, che peraltro assume connotati diversi a secondo che si tratti di istituzioni statali o non statali. Al riguardo, egli conviene con il senatore Tessitore che le istituzioni di alta formazione artistica e musicale richiedano una gestione diversa da quella delle università o delle scuole medie superiori, anche in considerazione della necessità di sostegni finanziari ulteriori rispetto a quelli statali. Difficilmente pertanto un direttore cui sia stato affidato l'indirizzo didattico e scientifico dell'istituzione potrebbe dedicarsi a tali aspetti di carattere spiccatamente gestionale e amministrativo. Egli non condivide tuttavia la scelta del Governo di nominare direttamente il presidente, ritenendo preferibile che esso sia eletto dal consiglio di amministrazione nelle istituzioni sia statali che non statali.

Ad integrazione dell'intervento precedentemente svolto interviene infine la senatrice ACCIARINI, la quale si esprime in senso generale a favore di una distinzione di ruoli fra gestione amministrativa ed indirizzo didattico. Nel caso specifico, ritiene tuttavia che la situazione sia particolarmente complessa sì da impedire una netta presa di posizione. Senz'altro contraria è invece alla nomina ministeriale del presidente del consiglio di amministrazione.

Ella si esprime poi in favore di una rappresentanza, nel collegio dei docenti, di tutte le componenti e di un rafforzamento della rappresentanza studentesca; auspica l'inserimento, fra le norme abrogate dall'articolo 14, dell'articolo 214 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994; sollecita altresì un bilanciamento fra la componente interna e quella esterna a favore della prima.

Conclude soffermandosi sul rapporto fra trasformazione degli istituti e conferimento dell'autonomia.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale illustra la seguente proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 508, il nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999,

premesso che analogo schema di decreto, in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, era già stato presentato alle Camere lo scorso agosto e indi ritirato dal Governo nonostante che su di esso le competenti Commissioni parlamentari avessero espresso un parere favorevole con osservazioni,

rilevato che il nuovo schema di decreto si discosta da quello precedente sotto alcuni significativi profili, fra cui anzitutto l'attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione ad un soggetto diverso dal direttore e di nomina ministeriale, che da un lato contrasta con i principi di autonomia sanciti dall'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e ribaditi dalla legge di riforma n. 508 del 1999 e, dall'altro, si discosta dal modello universitario cui invece tendeva la stessa legge n. 508,

esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. l'attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione al direttore dell'istituzione, a tutela della sua autonomia;

2. l'introduzione, fra gli organi necessari delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, di un collegio dei professori, composto da tutti i docenti, con il compito di eleggere i propri rappresentanti nel consiglio accademico e nel consiglio di amministrazione, nonché di ratificare le linee programmatiche stabilite dal consiglio accademico sulle attività didattiche e scientifiche.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

occorre dare sollecita ed unitaria attuazione alla legge n. 508, predisponendo un unico ulteriore regolamento di attuazione onde evitare il protrarsi di inaccettabili ritardi nella sua messa a regime;

è indispensabile indicare un numero fisso, anziché variabile, dei componenti dei vari organi delle istituzioni;

appare opportuno chiarire se lo schema di decreto si applica anche alle istituzioni non statali e, in questo caso, predisporre i necessari aggiustamenti della disciplina recata, fra cui senz'altro l'attribuzione della presidenza del consiglio di amministrazione ad un soggetto diverso dal direttore ed espressione dell'ente gestore;

è preferibile prevedere la possibilità di rinnovare gli incarichi, eventualmente per un numero limitato di volte;

occorre valutare l'opportunità di una norma di salvaguardia relativa alla posizione dei direttori amministrativi già in servizio, in analogia a

quanto disposto per i direttori amministrativi delle università dall'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedendo eventualmente il loro passaggio alla dirigenza amministrativa, se in possesso dei requisiti richiesti.».

Al senatore Bevilacqua manifesta peraltro la propria indisponibilità ad apportare le modifiche richieste, atteso che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha poco fa approvato un parere che non fa menzione della terminologia suggerita. Ritiene pertanto preferibile adottare un parere il più possibile in linea con quello già espresso dall'altro ramo del Parlamento onde rafforzarne il valore politico.

Per dichiarazione di voto sulla proposta di parere del presidente relatore, interviene il senatore COMPAGNA, il quale dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore VALDITARA ritiene imprescindibile, ai fini dell'espressione di un voto favorevole, l'inserimento nella proposta di parere del presidente relatore di un invito al Governo a considerare con favore l'ipotesi di sostituire il termine «direttore» con «rettore».

Il senatore BRIGNONE, ritenendo preferibile mantenere la distinzione ai vertici dell'istituzione fra presidente e direttore, preannuncia la propria astensione.

Il senatore FAVARO dichiara invece il proprio voto favorevole.

Il senatore TESSITORE manifesta un orientamento di massima favorevole alla proposta del presidente relatore. Tuttavia, convenendo con il senatore Brignone sull'opportunità di mantenere una distinzione fra le figure del presidente e del direttore, dichiara la propria astensione. Si esprime invece in senso nettamente contrario alla proposta di parere formulata dal senatore Bevilacqua.

Il senatore BEVILACQUA ribadisce l'opportunità di richiamare espressioni quali «senato dei professori» e «rettore» anziché «consiglio dei professori» e «direttore». Tuttavia si dichiara disponibile a ritirare lo schema di parere presentato e confluire su quello del presidente relatore a condizione che quest'ultimo manifesti il proprio impegno a rinvenire un'intesa con il Governo sulle tematiche richiamate.

Il presidente relatore ASCIUTTI fornisce assicurazioni nel senso indicato dal senatore Bevilacqua, il quale conseguentemente ritira il proprio schema di parere.

Il senatore CORTIANA dichiara invece il proprio voto contrario allo schema di parere del presidente relatore, convenendo sull'opportunità di tutela l'autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale

ed esprimendosi conseguentemente in senso contrario alla nomina ministeriale del presidente del consiglio di amministrazione. Si dichiara tuttavia parimenti contrario alla commistione tra le figure di direttore e presidente.

Il senatore BETTA dichiara la propria astensione.

Si associa il senatore D'ANDREA, il quale rileva la scarsa coerenza fra lo schema di regolamento presentato dal Governo e la proposta di parere del presidente relatore. Nel rimarcare altresì la contraddizione fra le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali e il parere che la Commissione si accinge ad esprimere, conclude rilevando l'ambiguità della nota del capo ufficio legislativo del Vice Presidente del Consiglio allegata alla documentazione trasmessa dal Ministero a corredo dello schema di regolamento.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie infine a maggioranza la proposta di parere favorevole condizionato con osservazioni del presidente relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

97^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Rinvio del seguito dell'esame)

Il vice presidente PEDRAZZINI, in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta pomeridiana di oggi e toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

98^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Paolo BRUTTI sottolinea che, come già messo in evidenza negli interventi sin qui svolti, le risorse a disposizione dell'Addendum n. 1 e la loro distribuzione pongono in rilievo il fatto che gli investimenti relativi all'alta velocità assorbono circa il sessanta per cento del totale delle risorse complessivamente destinate al settore ferroviario. Questo è un aspetto sul quale è necessaria una riflessione per poter dare un parere meditato sul provvedimento in esame. Dopo aver ricordato che l'idea dell'alta velocità era nata come un progetto che tra gli elementi qualificanti aveva una forte spendibilità commerciale, sia per il trasporto delle merci che per quello delle persone, proprio per la velocità dei collegamenti, sottolinea come la questione fondamentale non sia stata risolta in quanto non è stato affrontato il problema dei nodi di ingresso nelle città. Infatti, se è vero che i tempi di percorrenza per esempio nella tratta tra Roma e Firenze sono velocissimi nella fase intermedia, i tempi di ingresso o di uscita dalle due città sono invece lunghissimi proprio perché la questione dei nodi non è stata congruamente affrontata. Il documento in esame continua ad andare nella stessa direzione, ovvero, lungi dall'affrontare il problema dei nodi continua privilegiare l'investimento in tratte libere più facili da costruire ma inutili per celerità complessiva dei collegamenti. L'altra questione che caratterizzava il progetto dell'alta velocità era l'affiancamento di un intervento privato a quello pubblico. Da qualche anno, invece, la situazione è totalmente cambiata e i nuovi progetti dell'alta velocità vedono un costo a totale carico dello Stato. A questo proposito appare pertanto opportuno chiedersi se l'allocazione di queste risorse sia davvero la migliore per i cittadini che debbono sostenerne i costi. È aggiuntivamente da sottolineare che l'investimento nelle tratte di alta velocità si situa quasi interamente nel nord del Paese. L'ultima tratta finanziata è infatti quella dell'alta velocità tra Milano e Torino. Appare pertanto necessario chiedersi che fine abbiano fatto gli investimenti volti a riequilibrare il *gap* infrastrutturale del sud del Paese. Siamo infatti molto lontani da quel trenta per cento indicato come cifra minima per poter eliminare lo squilibrio. Peraltro, per l'azione di riequilibrio rimangono soltanto i prossimi due anni posto che per l'anno 2002 molti degli investimenti sono relativi a opere già iniziate che pertanto rendono poco flessibili le risorse. Ritene conclusivamente che il meccanismo sul quale il Parlamento è chiamato ad esprimere il parere non sia efficiente. Le scelte che vengono sottoposte al Parlamento per il parere in quanto legate ad una legge finanziaria già approvata non sono più passibili di modifiche. Sarebbe dunque ne-

cessario che il Parlamento potesse essere messo nelle condizioni di esprimere un parere prima dell'approvazione della legge finanziaria sulla quale poi vengono decisi gli interventi e allocate le risorse così come appare necessario acquisire gli stati di avanzamento delle opere e dei progetti in fase di realizzazione. Per quanto concerne invece la rete convenzionale ritiene che il punto debole sia rappresentato dalla insufficienza degli investimenti sulle cosiddette trasversali. Per esempio, la trasversale Caserta – Foggia è ancora mancante del valico che dovrebbe unire i due versanti e questo vale anche per l'altra grande trasversale, la Orte – Falconara; per entrambe queste opere che, tra l'altro, dovrebbero unire i porti più importanti situati nel Tirreno e nell'Adriatico, sarebbe necessaria una finalizzazione completa degli investimenti necessari alla completa costruzione dell'opera e non una spesa destinata alle singole tratte.

La senatrice DONATI ritiene che l'espressione del parere sul provvedimento in esame possa rappresentare una buona occasione per parlare degli investimenti complessivi che lo Stato riserva al settore ferroviario e per far ciò è innanzi tutto necessario soffermarsi su quelli relativi ai progetti di alta velocità. La storia finanziaria di questi progetti, come è noto, comportava una prima ripartizione tra intervento pubblico e intervento privato, che vedeva il quaranta per cento a carico dello Stato (che si impegnava a pagare anche la parte degli interessi e gli interventi sugli snodi) e il sessanta per cento a carico delle imprese private. Una volta iniziati i primi progetti, tuttavia, i privati non hanno trovato conveniente continuare questo tipo di investimenti e, nonostante un tentativo intermedio in cui è stato accollato allo Stato il sessanta per cento degli investimenti a fronte del quaranta per cento dovuto dai privati, si è poi giunti alla fase attuale che vede il solo intervento della finanza pubblica. Il problema dunque è che non si è mai fatto un piano finanziario dei costi complessivi dell'alta velocità ed è questa la ragione fondamentale per cui un intervento di tipo misto non è mai realmente decollato. Tuttavia, questo settore assorbe la parte maggioritaria delle risorse anche dell'*Addendum* in esame. Appare pertanto non più procrastinabile la quantificazione di tutti i costi necessari, anche per il futuro, che l'attuazione di questo progetto richiede. Sempre in questo settore l'altro caso che appare preoccupante è il raddoppio della linea ad alta velocità Torino – Lione. È infatti da chiedersi perché quest'opera, almeno nella fase di progettazione, sia diventata prioritaria rispetto ad un rafforzamento della linea esistente che costerebbe molto meno e attrarrebbe un'enorme quantità di merci che attualmente viaggiano su gomma. Anche in questo caso sarebbe pertanto opportuno verificare l'equilibrio di questi investimenti. L'altra questione sulla quale ritiene indispensabile porre l'accento è quella relativa ai nodi ferroviari che nell'*Addendum* vedono pochissime risorse ad essi destinate. Poiché anche in passato le risorse relative ai nodi sono state difficili da spendere è forse giunto il momento di chiedersi la ragione per la quale questi investimenti non sono mai riusciti a decollare. La questione peraltro ha una natura prioritaria affinché il servizio ferroviario possa realmente funzionare in modo

efficiente. Infine, richiamandosi all'intervento del Relatore che giudica l'*Addendum* poco conforme alla delibera C.I.P.E. del dicembre 2001, sottolinea come la scarsa coerenza tra i due documenti sia da attribuire all'enorme estensione della delibera che contiene un numero di opere cosiddette prioritarie enorme. Ritiene pertanto necessaria una lettura più attenta anche a questo proposito. Infine, chiede che il Governo fornisca le proiezioni circa le potenzialità di alcuni degli investimenti del settore ferroviario sia in relazione ai costi dei contratti di servizio che ai bilanci delle società che vi operano al fine di poter valutare concretamente la redditività e la convenienza degli investimenti che si intende impegnare nel settore.

Interviene infine il senatore FALOMI che avanza la proposta di acquisire i dati relativi all'attuazione degli interventi contenuti almeno nell'*Addendum* precedente a quello in esame e se possibile anche in quelli degli anni passati proprio per evitare che, periodicamente, il Parlamento torni ad esprimersi su questioni sulle quali non ha alcuna reale informazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 3 LUGLIO 2002

82^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo concernente «Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (n. 114)

(Osservazioni alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GARRAFFA, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione ed in particolare sull'articolo 21 e sulle principali disposizioni contenute nel Capo III, osserva che la disciplina degli insediamenti di produzione energetica non può basarsi esclusivamente sul parametro della rapidità di esecuzione dei lavori, ma deve necessariamente tener conto in modo adeguato dell'impatto ambientale. Per tale ragione è indispensabile il pieno e consapevole coinvolgimento delle comunità locali e quindi degli enti che più da vicino le rappresentano. Da questo punto di vista è particolarmente significativo l'avviso formulato sia dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che dall'Anci sullo schema di decreto legislativo proposto dal Governo.

Come ha ricordato lo stesso Relatore, sono state presentate proposte di modifica e l'avviso favorevole è stato condizionato allo stralcio dell'intero Capo III, oltre che dell'articolo 21. Esprime, in base a tali considerazioni, il proprio parere contrario sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore BASTIANONI esprime forti perplessità sul provvedimento in esame. Analogamente a quanto ipotizzato dallo stesso Relatore, si evidenzia l'esigenza di stralciare le norme concernenti gli insediamenti

per la produzione di energia, anche in previsione di un disegno di legge organico sulla materia.

I rappresentanti delle Regioni hanno, peraltro, segnalato motivi di contrasto delle norme contenute nello schema di decreto legislativo con le modifiche costituzionali concernenti il riparto di competenze fra Stato e Regioni.

Auspica, pertanto, che la Commissione avanzi la richiesta di stralcio dell'articolo 21 e dell'intero Capo III.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (n. 104)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il relatore MASSUCCO riferisce sulle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e propone, tenendo conto di quanto rilevato nella precedente seduta, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo osservando che all'articolo 6 sarebbe opportuno stabilire un criterio per la individuazione delle Autorità competenti da parte delle Regioni, al fine di determinare un orientamento omogeneo sull'intero territorio nazionale. Per la fase transitoria, prevista dal comma 2 dello stesso articolo 6, appare necessario evitare inutili complicazioni procedurali e quindi sarebbe preferibile individuare un unico interlocutore cui indirizzare le domande di riconoscimento, ferme restando le competenze delle diverse amministrazioni. Con riferimento all'articolo 10, accogliendo le osservazioni formulate dalla 1^a Commissione, sarebbe opportuno osservare che la disposizione finale ivi contenuta dovrebbe essere riformulata al fine di precisare che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono interamente competenti per la parte riguardante la loro competenza primaria, mentre i principi fondamentali per la legislazione concorrente (disciplina delle professioni) dovrebbero essere esplicitati nello stesso provvedimento ed infine per la parte relativa alla competenza esclusiva dello Stato (rapporti con l'Unione europea, libera circolazione e stabilimento, concorrenza) non dovrebbe essere previsto l'intervento della legislazione regionale.

La Commissione, previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 3 LUGLIO 2002

92^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RAGNO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confindustria, il dottor Elio Schettino, direttore del nucleo previdenza, assistenza e sanità, il dottor Francesco Ferroni, collaboratore del nucleo previdenza, assistenza e sanità e il dottor Zeno Tentella, responsabile dei rapporti con il Parlamento.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RAGNO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione di una rappresentanza della Confindustria**

Il presidente RAGNO dà la parola al dottor SCHETTINO, il quale svolge una relazione introduttiva sul tema oggetto dell'indagine e preannuncia altresì che invierà della documentazione.

Il presidente RAGNO ringrazia il dottor Schettino per l'approfondita esposizione ricordando che sui temi trattati è in esame presso la Commis-

sione il disegno di legge n. 1197 che propone l'istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia.

Il dottor SCETTINO risponde quindi ai quesiti posti dallo stesso presidente RAGNO e successivamente dai senatori PIZZINATO e Tommaso SODANO, dalla vice presidente PILONI, e dai senatori FLORINO e MONTAGNINO.

Non essendovi altri interventi, il presidente RAGNO ringrazia i rappresentanti della Confindustria per essere intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 3 LUGLIO 2002

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giuseppe Guida, presidente della Società Italiana Ortopedia e Traumatologia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizione di un rappresentante di associazioni di categoria

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 giugno 2002.

Interviene il professor GUIDA, presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, il quale rileva che l'osteoporosi rappresenta attualmente un problema sanitario e socio - economico di enorme importanza. Si prevede che nel futuro il numero di anziani sarà sempre più alto: secondo i dati demografici ISTAT sono già oltre 10 milioni in Italia gli ultra - sessantacinquenni (il 18 per cento della popolazione); il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Superiore di Sanità stimano che in pochi anni si arriverà al 22 per cento. L'associazione tra osteoporosi ed età avanzata appare ben codificata nella passata letteratura medica; in realtà con questo termine si intendeva proprio una progressiva porotizzazione dell'osso con una diminuzione della sua massa totale e, quindi, una minore resistenza ai traumi. Gli studi più recenti hanno confermato, sia in animali da laboratorio che nell'uomo, l'alta correlazione esistente tra la massa o densità e la resistenza dell'osso. Le conseguenze dell'osteoporosi sono numerose ed importanti. La diminuita resistenza meccanica dell'osso è responsabile della comparsa di fratture, le quali, pur potendo verificarsi in tutto lo scheletro, interessano più frequentemente le vertebre, l'estre-

mità prossimale del femore, il polso. Le fratture, particolarmente quelle dell'anca e del rachide, sono responsabili di un'alta mortalità, di elevati costi sanitari per i ricoveri ospedalieri, e per la riabilitazione, ed alterano in maniera significativa la qualità di vita del paziente. Per queste ragioni negli ultimi anni, istituzioni pubbliche internazionali hanno manifestato un crescente interesse verso l'osteoporosi. Uno studio epidemiologico condotto su 16 mila pazienti in 83 centri di tutta Italia nel 2000 ha dimostrato come l'osteoporosi sia già una patologia ad alta prevalenza nel nostro Paese, specialmente tra le donne. In pratica si tratta di circa 4 milioni di donne osteoporotiche in Italia a cui si aggiungono quasi un milione di uomini. Le conseguenze della frattura da osteoporosi sono gravi sia per il paziente che per i familiari nonché per la società.

Per il paziente, determinano con estrema frequenza riduzione della capacità motoria e spesso invalidità permanenti. Esiste inoltre il problema della cascata fratturativa cioè dell'aumento del rischio di frattura nei soggetti che hanno già avuto una prima frattura. Dal punto di vista socio-economico il problema risulta altrettanto grave. Nel nostro Paese si effettuano circa 80 mila ricoveri per fratture dell'anca. In Italia nei soli ultra-sessantenni, si eseguono ogni anno circa 33 mila interventi di osteosintesi di frattura femorale e 19 mila sostituzioni parziali dell'anca. A tali costi vanno aggiunti quelli relativi alla mancata produttività, alla riabilitazione, all'assistenza domiciliare ed ai farmaci. Risulta pertanto evidente che l'obiettivo primario è rappresentato dalla prevenzione della frattura da osteoporosi, evitando di giungere a gradi di osteoporosi tali per cui il rischio di frattura è estremamente elevato. Per ottenere ciò, conclude l'oratore, è indispensabile attuare una prevenzione primaria dell'osteoporosi mediante l'individuazione dei pazienti a rischio, la valutazione strumentale periodica della massa ossea, nei pazienti a rischio dopo i 65 anni e la prevenzione delle cadute nell'anziano.

Seguono richieste di chiarimenti da parte del senatore MASCIONI (che chiede come possa essere organizzata una seria campagna di prevenzione, considerato che intervenire dopo la prima frattura è già troppo tardi), del senatore TATÒ (che condivide pienamente le considerazioni del professor GUIDA relative all'importanza della prevenzione che può essere attuata anche attraverso semplici accorgimenti) del senatore FASOLINO (che sottolinea l'opportunità che le misure di prevenzione trovino inserimento nei livelli essenziali di assistenza), della senatrice BAIODOSI (che rileva l'importanza di mettere in grado i medici di base di svolgere una campagna di informazione preventiva, considerata l'assenza di costi) del senatore LONGHI (che chiede se le misure atte a prevenire l'osteoporosi rientrino oppure no nelle prestazioni considerate essenziali).

Replica il professor GUIDA, rilevando come una seria campagna preventiva potrebbe essere svolta in termini di proposizione di stili di vita, corretta alimentazione, prevenzione del rischio cadute, mentre una terapia farmacologica potrebbe indirizzarsi ai soggetti femminili ultrasessantacin-

quenni che dovrebbero essere sottoposti a monitoraggio, così come coloro che possono considerarsi soggetti a rischio, in quanto per esempio sottoposti a terapie cortisoniche prolungate. In ogni caso non crede che i costi di una seria campagna preventiva potrebbero mai superare quelli che derivano da fratture del femore. Sottolinea quindi come l'osteoporosi, pur necessitando di approcci multidisciplinari, chiami in causa prioritariamente le competenze degli ortopedici che devono confrontarsi con le complicità più gravi. Si dichiara quindi d'accordo sull'importanza di una seria campagna informativa svolta anche attraverso i medici di base, mentre per quanto riguarda le prestazioni inserite nei livelli essenziali di assistenza, questi, come è noto, garantiscono la terapia farmacologica solo in presenza di fratture di un certo livello.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(396) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno 2002.

Il senatore ROTONDO, in quanto firmatario del disegno di legge in titolo, sottolinea preliminarmente la necessità che i contenuti del provvedimento che mira soprattutto all'approfondimento diagnostico della patologia si estendano anche alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Riterrebbe pertanto utile svolgere una serie di audizioni che comprendano personalità mediche di chiara competenza in materia.

La senatrice BOLDI, relatrice sul provvedimento in titolo, fa presente l'opportunità di audire anche i rappresentanti dell'associazione SEMI per la SIDS che riunisce i genitori di lattanti colpiti da tale patologia.

Si associa a tali considerazioni la senatrice BAILO DOSSI che auspica che le previste audizioni si possano svolgere fin dalla prossima settimana, in modo da approvare nei tempi più rapidi possibili il provvedimento, almeno in questo ramo del Parlamento, dando prova della sensibilità del Senato di fronte a questa grave patologia.

Conviene il presidente TOMASSINI che si dichiara d'accordo sullo svolgimento di tali audizioni fin dalla prossima settimana, precisando inoltre che gli approfondimenti richiesti dal senatore ROTONDO potranno essere svolti sia in sede di discussione generale che, più concretamente, attraverso la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 3 LUGLIO 2002

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Silvano Giacopelli responsabile aziendale in materia ambientale della Fintecna S.p.A.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione del Responsabile aziendale in materia ambientale della Fintecna S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 27 luglio scorso.

L'ingegner GIACOPELLI si sofferma innanzitutto sull'attività svolta dalla Fintecna S.p.A., prima società in Italia ad occuparsi di bonifiche e recupero ambientale di siti inquinati.

Per quanto riguarda, specificamente, il recupero del sito di Bagnoli, occorre ricordare che negli anni scorsi venne operata la scelta di destinare oltre 650 dipendenti, già impiegati nelle attività siderurgiche del sito, nelle operazioni di bonifica e recupero ambientale dell'area. Le operazioni di bonifica del sito in questione hanno richiesto ingenti sforzi innanzitutto economici e lunghi tempi, anche per via delle scelte operate per quanto riguarda la destinazione dei rifiuti e dei materiali di scarto. Si decise infatti, a suo tempo, di optare per un progetto piuttosto complesso che comportava il trasferimento dei materiali di scarto e dei rifiuti in discariche esterne, con il risultato di dover trasferire alcuni rifiuti particolarmente inquinanti addirittura all'estero.

In effetti, sarebbe stato forse possibile ed opportuno disporre il confinamento dei materiali di scarto e dei rifiuti in ambienti appositamente attrezzati ricavati all'interno dell'area di Bagnoli, conseguendo in tal modo il triplice obiettivo di contenere i costi, di ridurre notevolmente i tempi della bonifica e di dar luogo a meno problemi di movimentazione e di viabilità nelle adiacenze dell'area.

Il presidente NOVI rivolge all'ingegner Giacobelli alcuni quesiti concernenti, in primo luogo, lo stato attuale delle operazioni di bonifica e di recupero del sito di Bagnoli, nonché i tempi effettivamente occorrenti per completare tali attività. Chiede quindi delucidazioni in merito alle operazioni di trasferimento dei materiali di scarto presso discariche esterne, nonché sui costi di demolizione della colmata a mare.

Invita quindi il rappresentante della Fintecna a pronunciarsi in ordine alla possibilità di proseguire effettivamente le operazioni di bonifica da parte della Bagnoli Futura, utilizzando i 30 miliardi di lire provenienti dalla gestione della Bagnoli S.p.A.. Sarebbe inoltre interessante sapere se la Bagnoli Futura sia in grado di proseguire le operazioni di bonifica con il *know how* di cui dispone o se sia intenzionata a rivolgersi a società terze.

Ulteriori delucidazioni sarebbero utili per quanto attiene la gestione degli appalti condotta dalla Bagnoli S.p.A. e l'enorme lievitazione dei costi che si è registrata, nonché in merito al ruolo di ammortizzatore sociale svolto negli anni scorsi dalla società in questione.

Poi, sarebbe di interesse della Commissione conoscere le stime dei costi complessivi della bonifica, includendo o escludendo la demolizione della colmata a mare, nonché i tempi necessari per la stessa. Sotto questo profilo, è interessante comprendere se la scelta in favore di un progetto meno impegnativo, che non comportasse il trasferimento a discariche esterne di materiali di scarto, avrebbe potuto consentire di ridurre tempi e costi mentre, per quanto riguarda i rapporti tra Bagnoli S.p.A. e Bagnoli Futura, è importante capire se sarà possibile o meno raggiungere un accordo in merito alla valutazione dei suoli rilevati dalla seconda società.

L'ingegner GIACOPELLI fa presente innanzitutto che sono state effettivamente completate le operazioni di smontaggio e di cessione o di de-

molizione degli impianti di Bagnoli. È stata ultimata altresì la fase della messa in sicurezza superficiale del sito, come pure quella della caratterizzazione dei suoli, ed è stato messo a punto il progetto di completamento della bonifica per quanto riguarda i suoli stessi.

Per ciò che concerne lo smaltimento dei materiali di scarto e dei rifiuti, era stato a suo tempo previsto il trasferimento all'esterno di questi, il che comporta la movimentazione di ben 8 milioni di metri cubi di materiali, con costi assai elevati e notevoli problemi di mobilità. Sotto questo profilo, sarebbe senz'altro opportuno esplorare la possibilità di confinare all'interno dell'area di Bagnoli rifiuti e materiali di scarto.

Quanto poi alla colmata a mare, essa è stata realizzata a partire dagli anni '60 e si estende su 26 ettari di superficie; il suo smantellamento comporterebbe la rimozione di circa 800 mila metri cubi di materiali di scarto, con costi stimati nell'ordine di 56 miliardi di lire. Sarebbe preferibile non smantellare la colmata, confinandola facendo ricorso a barriere plastiche di contenimento, in modo da incapsularla.

Non è personalmente a conoscenza dell'ammontare delle risorse finanziarie attualmente a disposizione della Bagnoli Futura, ma ritiene comunque che sia possibile procedere alle operazioni di bonifica, ritagliando eventualmente delle aree limitate di intervento. La Bagnoli Futura dispone attualmente di 130 dipendenti, fra cui alcuni dirigenti della Bagnoli S.p.A. che si sono occupati della bonifica. È evidente che la Bagnoli Futura dovrà comunque dotarsi di personale specializzato.

È poi vero che la Bagnoli S.p.A., all'inizio delle operazioni di bonifica, abbia svolto un ruolo di ammortizzatore sociale, avendo nel 1996 rilevato ben 700 dipendenti già impegnati nelle attività industriali. In quegli anni i costi lievitarono enormemente anche per via della necessità di dotarsi delle attrezzature indispensabili per avviare le attività di bonifica, e per rinnovare i contratti di locazione dei mezzi.

Le risorse necessarie per completare la bonifica di Bagnoli dovrebbero ammontare, se non si modificano i programmi, in circa 300-350 miliardi di lire. Va precisato peraltro che scegliendo di non rimuovere la colmata a mare si potrebbero risparmiare circa 70 miliardi di lire, mentre altri consistenti risparmi potrebbero essere ottenuti confinando all'interno dell'area di Bagnoli i materiali di scarto. Finora sono stati comunque spesi 338 miliardi di lire.

Quanto ai tempi necessari per completare la seconda fase della bonifica, si è calcolato che occorrerebbero quarantuno mesi nel caso si scegliesse di non smantellare la colmata a mare e cinquanta mesi rimuovendo la colmata stessa. Prima del completamento della seconda fase sarebbe comunque possibile cominciare ad utilizzare alcuni lotti, purché nell'ambito di un programma ben definito.

Ad ogni modo, il progetto di bonifica è stato sostanzialmente condiviso dal Ministero dell'ambiente, e non vi sono quindi ostacoli amministrativi alla sua realizzazione mentre, per ciò che concerne la valutazione dei suoli, questa è stata effettuata sulla base di parametri alquanto restrittivi, per cui le aree di Bagnoli sono state ampiamente sottoquotate. È au-

spicabile al riguardo che la Bagnoli S.p.A. e la Bagnoli Futura possano arrivare ad una definizione transattiva di tale controversia.

Il presidente NOVI, nell'osservare che è timore diffuso nella città di Napoli che i costi ed i tempi necessari per la bonifica di Bagnoli siano troppo elevati e siano purtroppo destinati a crescere ulteriormente, ringrazia l'ingegner Giacomelli per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 13,35.

MATERIA DI COMPETENZA

(Doc. XII, n. 147) Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo

(Rinvio del seguito dell'esame)

In apertura di seduta il presidente PIANETTA informa che la senatrice Patrizia Toia, relatrice del documento, non potrà essere presente. D'intesa con i commissari presenti rinvia l'esame del documento alla seduta di mercoledì 10 luglio alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 13,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,30.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (n. 104)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 10ª Commissione)

Il relatore GIRFATTI osserva che lo schema in titolo reca norme per l'attuazione della direttiva 1999/42/CE. Questa direttiva stabilisce che uno Stato membro non possa negare, per difetto di qualifiche adeguate, ad un cittadino di un altro Stato membro di accedere ad una delle attività professionali o di esercitarla alle stesse condizioni dei propri cittadini, senza aver effettuato un esame comparativo tra le competenze attestata dai diplomi acquisiti dal beneficiario, e le competenze richieste dalle proprie norme nazionali.

Venendo a riferire sul contenuto del provvedimento rileva che l'articolo 1, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva, concerne l'ambito di applicazione. L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva, prevede che il riconoscimento sia subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europea. Se le conoscenze vertono su argomenti sostanzialmente diversi da quelli contemplati dalla legislazione vigente nello Stato italiano, il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio o di una prova attitudinale. L'articolo 3 ricalca l'articolo 4 della direttiva che tratta del riconoscimento

delle qualifiche professionali in base all'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro. L'articolo 4 riprende il testo dell'articolo 7 della direttiva, che definisce la qualifica di dirigente d'azienda. L'articolo 5 attua l'articolo 5 della direttiva e detta le disposizioni per considerare l'equivalenza dei titoli. L'articolo 6 dispone che siano le Regioni ad individuare l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento. Il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario. L'articolo 7, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva, individua i mezzi documentali di prova idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazioni di fallimento e di assenza di sanzioni di carattere professionale o amministrativo, individuando le autorità competenti ad attestare il possesso di tali requisiti. L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, prescrive il rilascio, da parte delle autorità nazionali, degli attestati di esercizio effettivo di attività, con indicazione del loro tipo e la durata dell'attività. L'articolo 9 individua il Dipartimento per le politiche comunitarie quale Autorità a cui le Amministrazioni competenti devono fornire le notizie e i dati statistici necessari per la redazione della relazione biennale da inviare alla Commissione europea, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva. Il Dipartimento ha il ruolo di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di centro di informazione a livello nazionale. L'articolo 10 contiene una generale formula di cedevolezza della norma nazionale rispetto all'eventuale recepimento della direttiva da parte delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano. Il relatore ricorda inoltre che il riconoscimento della formazione professionale viene trattato anche dalle direttive 89/48/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e dalla direttiva 92/51/CEE, del 18 giugno 1992, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE. La direttiva 2001/19/CE semplifica ulteriormente il regime giuridico e procedurale del riconoscimento professionale.

Il 7 marzo 2002 è stata poi presentata la proposta di direttiva COM(2002)119 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che si propone di rendere il sistema più chiaro e semplice da capire e da applicare.

Dal complesso delle considerazioni fatte risulta una piena coerenza dello schema in esame con la normativa comunitaria; il relatore propone pertanto una pronuncia della Giunta in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 2) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001*

(Seguito dell'esame e conclusione. Approvazione di una relazione all'Assemblea)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il presidente GRECO, ad integrazione della sua relazione, ritiene opportuno fare riferimento al documento elaborato dalla Giunta in vista della XXVI COSAC e alle conclusioni della COSAC medesima. Occorre inoltre, a suo avviso, richiamare anche il documento presentato all'ultima Conferenza dei Presidenti dell'Unione europea dal Presidente Pera e dal Presidente del Bundestag Thierse. In quest'ultimo contributo viene tra l'altro assunto un impegno a far sì che i singoli Parlamenti concludano i dibattiti nazionali sul futuro dell'Unione con una discussione sul documento finale elaborato dalla Convenzione europea, prima dell'inizio dei lavori della CIG. Ritiene inoltre opportuno richiamare le conclusioni e gli indirizzi elaborati nell'ultimo Forum euromediterraneo in materia di immigrazione. Quanto alla PESD, reputa utile riprendere i suggerimenti e le indicazioni segnalate da lui stesso e dal senatore Bedin nel corso dell'esame da parte della Commissione difesa dell'Allegato II alla Dichiarazione di Laeken.

Prende quindi la parola il senatore GIRFATTI che dichiara innanzitutto di apprezzare e condividere la relazione del Presidente. Segnala quindi l'opportunità di evidenziare i problemi che si pongono nell'uso delle risorse comunitarie da parte delle regioni, con particolare riferimento ai fondi strutturali. In proposito appare dunque necessario avviare un'attenta opera di controllo e monitoraggio anche con l'avvio dell'indagine conoscitiva sull'impiego e le prospettive di riforma dei fondi strutturali che la Giunta dovrà svolgere congiuntamente alla Commissione bilancio.

A questo proposito il presidente GRECO assicura che promuoverà quanto prima la riunione congiunta degli Uffici di Presidenza della Giunta e della Commissione bilancio.

Il senatore GIRFATTI, riprendendo la sua esposizione, dichiara di apprezzare le considerazioni del Presidente con riferimento alla politica estera e di sicurezza comune. A questo proposito ricorda il lavoro svolto dalla Giunta lo scorso anno e le iniziative intraprese anche a livello europeo per favorire una piena operatività di questa politica comune.

Il senatore MANZELLA, nell'apprezzare la relazione del Presidente, ritiene che il richiamo al documento elaborato dal Presidente del Senato e dal Presidente del Bundestag vada interpretato correttamente, non come un invito ad aprire un'ulteriore fase di esame del documento che sarà elabo-

rato dalla Convenzione che ne metta impropriamente in discussione i contenuti. Quanto alle osservazioni formulate dal senatore Girfatti circa l'uso dei fondi strutturali segnala che oggi la questione sociale «rappresentata» dalla disoccupazione coincide con la questione meridionale, la cui soluzione dunque deve più che mai essere oggetto di una politica nazionale. Ritiene inoltre opportuno dare un autonomo rilievo alla controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla questione dell'acciaio. Circa la PESD, ritiene opportuno l'invito formulato dal senatore Bedin a sostenere l'introduzione di un efficace controllo parlamentare, ma ritiene che occorra chiarire che tale controllo deve realizzarsi senza la creazione di un nuovo organo. Ritiene infine che si debba fare un riferimento espresso alla questione del mandato di cattura europeo.

Prende quindi la parola il senatore BASILE, il quale precisa che l'intento della proposta avanzata dal presidente Pera e dal Presidente del Bundestag è quello di rafforzare i dibattiti nazionali sul futuro dell'Europa facendoli concentrare anche sul prodotto finale della Convenzione il cui valore risulterà dunque esaltato. Circa le questioni sollevate dal senatore Girfatti, ritiene che la Giunta dovrebbe chiaramente mostrare il suo favore sulle proposte avanzate dalla Commissione europea in vista dell'allargamento.

In proposito il presidente GRECO ricorda che, nel recente viaggio compiuto da una delegazione della Giunta a Varsavia, esponenti sia del Governo che del Parlamento di quel paese hanno avanzato perplessità e riserve sulla proposta della Commissione.

Il senatore BASILE, riprendendo la sua esposizione, ricorda quindi il dibattito che si sta svolgendo in seno al gruppo di lavoro della Convenzione europea dedicato al ruolo dei Parlamenti nazionali.

Il senatore BEDIN, nell'apprezzare l'impianto della relazione, dichiara di condividere i rilievi formulati dal senatore Manzella. A suo avviso poi andrebbe con evidenza chiarito il sostegno della Giunta al processo di revisione delle istituzioni europee che sta compiendo la Convenzione nel segno di un rafforzamento delle stesse. Occorrerebbe inoltre richiamare la necessità di un ampio coinvolgimento delle opinioni pubbliche nazionali nel dibattito sul futuro dell'Europa. Analogamente ritiene opportuno, come già fatto nel corso della visita in Polonia, che la Giunta con nettezza dichiari il proprio pieno sostegno alla realizzazione del processo di allargamento dell'Unione. Infine ritiene per alcuni versi eccessivo il rilievo dato nella relazione del Presidente al ruolo svolto dal Governo italiano nella crisi afgana, come anche il riferimento agli spazi che si stanno aprendo in Italia per la politica estera delle Regioni.

A quest'ultimo proposito il senatore MANZELLA ritiene più opportuno fare riferimento agli spazi di politica internazionale che si stanno

aprendo per le Regioni, chiarendo che ciò avviene sulla base di quanto previsto dalla legge di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Il ministro BUTTIGLIONE, replicando al senatore Bedin, rivendica l'importanza del ruolo svolto dall'Italia nella ricostruzione politica e sociale dell'Afghanistan. Circa le osservazioni sull'uso delle risorse finanziarie comunitarie da parte delle Regioni osserva che la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione garantisce una sfera di autonomia vasta alle Regioni. Condividendo tuttavia i rilievi circa la necessità di forme di coordinamento nazionale ritiene necessaria un'integrazione dell'attuale disciplina costituzionale che, coerentemente a quanto avviene in altri sistemi federali, renda esplicito il principio della leale collaborazione tra i vari livelli di governo che non può prescindere da forme di coordinamento nazionale. Circa la PESD, ricorda i ritardi nell'approntamento della forza di intervento rapida.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGNALBÒ, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta conferisce quindi al Presidente mandato a redigere una relazione all'Assemblea sul documento in titolo nei termini emersi nel corso del dibattito.

SULLA MISSIONE A VARSAVIA SVOLTASI DAL 27 AL 29 GIUGNO.

Il presidente GRECO riferisce sulla missione svolta da una delegazione congiunta della Giunta e della XIV Commissione della Camera in Polonia. Nella mattinata di giovedì 27 giugno la delegazione ha incontrato Danuta Hübner (Segretario di Stato per l'integrazione europea presso il Ministero degli affari esteri, nonché rappresentante del Governo polacco nella Convenzione europea) che, nell'accogliere la delegazione, ha preliminarmente ricordato le tappe del processo di adesione della Polonia all'Unione europea. Definiti 25 capitoli, restano ancora alcuni capitoli da concludere. In particolare la Hübner ha ricordato le difficoltà che si registrano nell'adeguamento del sistema giudiziario e nel completo recepimento della normativa relativa alla concorrenza (a quest'ultimo proposito ha richiamato l'attenzione sul problema delle zone economicamente privilegiate e sulla questione della ristrutturazione dell'industria siderurgica). Le questioni più complesse da risolvere sono però l'agricoltura, i fondi strutturali e il bilancio. Il Consiglio europeo di Siviglia non ha fornito la soluzione alla questione, cui la Polonia annette una cruciale importanza, delle sovvenzioni dirette al settore agricolo. Ciononostante la Hübner si è mostrata sicura della conclusione dei negoziati e della firma del Trattato di adesione della Polonia all'UE entro la primavera del 2003. Prima che il Trattato venga sottoposto alla ratifica si svolgerà, con grande probabilità, una consultazione popolare che, pur non imposta, è prevista dalla Co-

stituzione polacca qualora ne richieda lo svolgimento il Parlamento. Per il successo del *referendum* il Governo ha deciso di intraprendere un'intensa campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Replicando ad una serie di questioni poste da lui stesso e dai senatori Curto, Girfatti, Bedin e Murineddu, dal presidente onorevole Stucchi e dall'onorevole Bellini, la signora Hübner ha mostrato perplessità sulla possibilità di concludere entro il 2003 la Conferenza intergovernativa; a suo avviso spetta alla Convenzione un lavoro complesso che consiste nell'elaborazione di un testo compiuto che possa essere rapidamente esaminato dalla Conferenza intergovernativa. Circa i problemi relativi all'ordinamento giudiziario la Hübner ha ricordato che il Ministro della giustizia è posto al vertice della funzione requirente, funzione rigidamente separata da quella giudicante. Le disfunzioni, il cui rilievo è emerso con chiarezza nel corso dei negoziati, sono essenzialmente dovute all'insufficienza delle infrastrutture tecniche e logistiche a fronte di una crescente domanda di giustizia. Ha ricordato quindi i dati della disoccupazione (che presentano anche notevoli diversità di carattere regionale). Quanto alla politica estera ha mostrato piena consapevolezza dell'importanza dei rapporti con la Russia, auspicando che vada avanti il processo di avvicinamento della Russia alla NATO, un processo nei confronti del quale forse in passato la Polonia ha mostrato qualche perplessità. Circa la questione del *referendum*, che si svolgerà con tutta probabilità prima della ratifica del Trattato di adesione, ha segnalato che l'opinione pubblica mostra al momento un largo consenso; il problema sta piuttosto nel rischio del mancato raggiungimento del *quorum* di validità della consultazione, considerato l'alto tasso di astensionismo che si registra nelle consultazioni elettorali in Polonia. In conclusione, ha ricordato la situazione del settore agricolo che, a fronte di un'incidenza sul PIL pari al 3 per cento, vede oltre il 18 per cento della popolazione impiegata. Questi dati mostrano la necessità di una profonda ristrutturazione del settore che, nell'immediato futuro, richiede un'estensione alla Polonia della politica di sovvenzioni dirette.

Nel pomeriggio la delegazione della Giunta e della XIV Commissione ha partecipato ad una seduta congiunta delle Commissioni europea e affari esteri del Sejm e della Commissione affari esteri e integrazione europea del Senato, alla presenza dei tre rispettivi Presidenti e dei rappresentanti parlamentari polacchi presso la Convenzione. I lavori sono stati introdotti dal Presidente della Commissione europea del Sejm, nonché rappresentante parlamentare presso la Convenzione, Jozef Oleksy, che ha illustrato gli sforzi compiuti dal Parlamento per adeguare il sistema legislativo polacco agli *standard* richiesti dall'Unione europea. Resta per il futuro il problema del miglioramento della funzionalità dell'amministrazione pubblica che dovrà farsi carico della necessità di dare piena attuazione al complesso della normativa varata in vista dell'adesione della Polonia all'Unione. Quanto al processo di adesione – che dovrà realizzarsi in condizione di parità fra tutti gli Stati –, ha auspicato che i tempi per la conclusione del negoziato (fine del 2002) vengano rispettati, così da poter fir-

mare il trattato entro la primavera del 2003. Il previsto *referendum* sul trattato di adesione dovrebbe pertanto svolgersi nell'autunno del 2003.

Si è aperto quindi un dibattito nel quale lo stesso presidente Greco ha preso per primo la parola ponendo questioni sul ruolo dei Parlamenti nazionali nel sistema istituzionale dell'Unione, mentre l'onorevole Stucchi ha rilevato l'opportunità che i Parlamenti nazionali discutano sul documento conclusivo della Convenzione europea, prima dell'apertura della Conferenza intergovernativa. È intervenuta in proposito la signora Grabowska, Presidente della Commissione esteri del Senato e rappresentante alla Convenzione europea, che ha condiviso l'esigenza di un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, i quali, a suo avviso, dovrebbero controllare continuamente e in via preventiva le posizioni assunte in seno al Consiglio dai rappresentanti dei Governi nazionali sul modello di quanto avviene oggi in Danimarca e negli altri paesi del Nord Europa.

L'onorevole Gertych (esponente di un partito della destra nazionalista) ha invece con nettezza manifestato la sua contrarietà all'ingresso della Polonia nell'Unione. La Polonia infatti non ha mai partecipato ad alcuna unione politica nel passato (non essendo ricompresi i territori polacchi nel Sacro romano impero); ciò che accomuna all'Europa la Polonia è la tradizione culturale e religiosa. A questi argomenti ha replicato il presidente Stucchi il quale ha sottolineato che è proprio l'esistenza di tradizioni comuni a motivare il processo di integrazione europea, fondato sul rispetto delle identità nazionali e locali. I benefici dell'allargamento, secondo il presidente Stucchi, faranno superare le perplessità che oggi si nutrono.

L'onorevole Kaminiski (esponente di un partito di centro-destra) ha segnalato la necessità di incorporare il riferimento ai valori cristiani nella futura Costituzione europea. L'Europa deve essere l'Europa delle nazioni, una comunità di liberi paesi europei. Il senatore Curto ha segnalato che l'Europa economica è una necessità nell'epoca della globalizzazione mentre l'Europa politica è un obiettivo essenziale anche se più difficile da raggiungere.

Sono seguiti quindi una serie di interventi che hanno evidenziato le preoccupazioni dei parlamentari polacchi circa gli orientamenti della politica agricola dell'Unione, politica che deve continuare ad ispirarsi, anche dopo l'adesione, ai principi di solidarietà e di parità di trattamento fra tutti i paesi dell'Unione.

I senatori Bedin, Murineddu e Girfatti, nonché gli onorevoli Brugger e Bellini, hanno, con varietà di accenti, segnalato ai colleghi polacchi i benefici che l'allargamento dell'Unione porterà, nonché la necessità di costruire un governo politico dell'Unione.

Il presidente Greco rileva quindi il carattere particolarmente costruttivo dell'incontro con i colleghi delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento polacco. A fronte di preoccupazioni e – nel caso di esponenti di partiti estremisti – di espressioni di radicale scetticismo verso l'Unione, la delegazione italiana – ampiamente rappresentativa delle forze politiche della maggioranza e dell'opposizione – con profonda unità e convinzione (che sono state apprezzate dagli interlocutori polacchi) ha

sostenuto le ragioni dell'utilità e dello storico valore del processo di integrazione europea. Un'integrazione che trova la sua forza nel rispetto delle diversità e nella consapevolezza dei grandi obiettivi che solo politiche comuni possono conseguire. Ancora una volta si è avuta la dimostrazione che le relazioni intense e di confronto tra i membri dei Parlamenti dei paesi europei sono uno strumento privilegiato per costruire un'Europa più democratica, capace di ascoltare i cittadini.

Nella mattina del venerdì 28 la delegazione della Giunta e della XIV Commissione ha incontrato, presso la sede dell'ICE di Varsavia, alcuni tra i dirigenti delle maggiori imprese italiane operanti in Polonia. I lavori sono stati aperti dal dottor Fiorentino, Vice Presidente della Banca PEKAO (la seconda banca polacca, controllata dal Gruppo Unicredito) che ha descritto la struttura di questa banca (che costituisce il principale investimento italiano in Polonia) ed ha quindi tratteggiato alcuni aspetti salienti della situazione economica polacca, ricordando, in primo luogo, i bassi livelli di crescita che hanno caratterizzato l'anno in corso a fronte di forti tassi di crescita registratisi negli anni precedenti. Ciò ha determinato un arresto del processo di sviluppo del ceto medio. Ricordata la politica monetaria seguita dalla Banca centrale (che mantenendo elevati i tassi si è posta in contrasto con le aspettative del Governo) il dottor Fiorentino ha ricordato il livello del tasso di disoccupazione (vicino al 20 per cento) e come il processo di privatizzazione si sia, nell'attuale congiuntura economica, sostanzialmente bloccato. Una serie di crisi aziendali – fra queste in particolare quella che colpisce i cantieri navali di Stettino – ha aumentato le tensioni sociali nel paese.

Sono quindi intervenuti esponenti di altre aziende italiane che hanno segnalato alcuni aspetti qualificanti di vari settori produttivi polacchi: quello delle telecomunicazioni (che per la diffusione delle strutture presenta interessanti prospettive di sviluppo) e quello agro-industriale.

Replicando ad alcuni quesiti posti da lui stesso, dal presidente Stucchi, dai senatori Girfatti, Curto e Murineddu e dagli onorevoli Brugger, Soro e Nan, gli imprenditori hanno in particolare segnalato le caratteristiche di flessibilità del mercato del lavoro polacco. Il mercato del lavoro è regolato da una disciplina trasparente che consente tuttavia, in assenza di un sistema di contratti nazionali, notevoli differenziazioni salariali tra le varie aree del paese (a Varsavia, ad esempio, si corrispondono salari mediamente superiori del 50 per cento rispetto ai salari percepiti nelle altre aree del paese). Nel complesso tuttavia è stato rilevato che il costo del lavoro polacco si sta progressivamente allineando ai livelli europei. La principale ragione che spinge gli imprenditori europei a investire in Polonia è dunque, più che il costo del lavoro, il fatto che la Polonia, con i suoi 40 milioni di abitanti, rappresenta un mercato importante per le imprese italiane. Interrogato circa il ruolo del sindacato il dottor Pavoni, Presidente della FIAT Polonia, ha ricordato che, dopo aver svolto un ruolo essenziale, anche di carattere politico per un decennio, il sindacato oggi sembra esser tornato a svolgere un ruolo più tradizionale. Concludendo l'incontro, il direttore della sede dell'ICE di Varsavia, Guglielmo Cioni, ha segnalato

come da parte polacca vi sia l'auspicio di una maggiore presenza degli imprenditori e dei prodotti italiani. Vi sono quindi grandi opportunità che in questa fase non vanno perse. L'atteggiamento dei Polacchi nei confronti dell'allargamento è sostanzialmente positivo anche se molte sono le preoccupazioni con riferimento alla futura politica agricola dell'Unione.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta comincia alle 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa.

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, dottor Paolo LUCCHESI.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione del dottor Paolo LUCCHESI, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL*.

Il dottor Paolo LUCCHESI, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio Pizzinato (DS-U), il deputato Lino DUILIO (MARGH-U) ed il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*.

Risponde il dottor Paolo LUCCHESI, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,55 alle ore 10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2002

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(844) COLETTI ed altri. – *Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita –DL- L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento: parere contrario;

(879) IOANNUCCI ed altri. – *Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*: esame e rinvio;

alla 3^a Commissione:

(1461) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 4 luglio 2002, ore 16,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'automobile:

ORE 16,30

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI)

ORE 17

Audizione di rappresentanti di FISMIC

ORE 17,30

Audizione di rappresentanti della Confederazione Unitaria di Base (CUB)
e di S.L.A.I. COBAS

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**(3^a - Affari esteri, emigrazione)****(4^a - Difesa)***Giovedì 4 luglio 2002, ore 15***IN SEDE REFERENTE**

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - dei voti regionali nn. 45 e 60 e della petizione n. 136 ad esso attinenti
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 4 luglio 2002, ore 15***IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).

- PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Deputato Antonio RUSSO. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 4 luglio 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).

III. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 4 luglio 2002, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 4 luglio 2002, ore 9 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109).

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (n. 113).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 luglio 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).

VI. Esame dei disegni di legge:

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
 - TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
 - BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
 - e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 4 luglio 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Commissario per l'emergenza idrica della regione Sardegna.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 4 luglio 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente del INPDAI, ingegnere Bufalini e del direttore generale, dottor Giovanni Sapia.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 4 luglio 2002, ore 14

Comunicazioni del Presidente sullo schema di documento in materia di pedofilia.
